

Sig. ....  
Via .....  
03100 FROSINONE

OGGETTO: Richiesta di consiglio per opporsi ad un diniego di accesso della Procura della Corte dei conti.

Con e-mail del 6 novembre scorso il Sig. .... ha chiesto a questa Commissione un consiglio per opporsi ad un diniego di accesso oppostogli dalla Procura della Corte dei Conti.

Ritiene la Commissione che la richiesta sia inammissibile per difetto di competenza, perché non rientra nelle attribuzioni della Commissione fornire consigli sulla redazione di ricorsi avverso i dinieghi di accesso.

Comune di Civitella Alfedena  
Via Nazionale  
67030 CIVITELLA ALFEDENA (AQ)

e p.c. Ministro dell'Ambiente e  
della Tutela del territorio  
Via Cristoforo Colombo  
ROMA

Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del territorio  
Direzione generale conservazione  
natura  
Via Cristoforo Colombo  
ROMA

OGGETTO: Domanda d'accesso agli atti del procedimento relativo alla presunta incompatibilità del Sig. .... alla carica di presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Abruzzo e Molise.

Con nota del 2 luglio scorso, indirizzata anche sia al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio sia al relativo Ministero, il Sindaco di Civitella Alfedena ha comunicato:

1) di avere segnalato al Ministero dell'Ambiente la questione dell'incompatibilità della nomina del Sig. .... alla carica prima di commissario e poi di presidente dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise, e di avere richiesto l'accesso agli atti del procedimento conseguente a tale segnalazione;

2) che il Ministero dell'Ambiente, con nota 30 giugno 2009 n. 13962 aveva negato l'accesso.

Sulla questione è stato chiesto l'avviso di questa Commissione.

Questa Commissione, nell'adunanza del 7 settembre 2009, ha espresso l'avviso che i chiesti documenti siano accessibili.

Con nota del 22 ottobre 2009 il Ministero dell'ambiente ha comunicato di avere consentito il chiesto accesso, che è avvenuto il 21 luglio scorso.

Questa Commissione, pertanto, prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Unione Pedemontana Parmense  
Viale Libertà, 3  
43044 COLLECCHIO (PR)

OGGETTO: Domanda d'accesso agli atti da parte dei consiglieri dell'Unione Pedemontana Parmense.

Con nota del 2 ottobre scorso codesta Unione, composta dai Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, ha comunicato che da parte dei propri consiglieri, che godono – a norma di statuto – dei medesimi diritti previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 per i consiglieri comunali, è stato chiesto di ottenere per e-mail copia di tutti gli atti degli organi dell'Unione, determine dirigenziali comprese; ed ha chiesto se, ad avviso di questa Commissione una richiesta siffatta, oltre tutto generica, configuri un caso di controllo generalizzato da ritenere vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Ritiene la Commissione che, ai fini del chiesto parere, sia necessario che le venga trasmesso copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione.

Cons. comunale .....  
Capogruppo consiliare del comune  
di Fumane  
Via .....  
37022 FUMANE (VR)

OGGETTO: Accesso ad una serie di atti del comune da parte di un consigliere comunale

Il consigliere comunale ....., con nota in data 17 settembre 2009, lamenta una limitazione all'esercizio del diritto d'accesso ad opera del comune di Fumane (VR) in quanto, a seguito di ripetute richieste d'accesso ad una serie di atti dello stesso ente (tra cui "ogni altro atto che abbia attinenza ai diritti dei consiglieri"), il comune, con riferimento ad alcuni documenti non specificati, ha opposto la genericità della richiesta ed, inoltre, la non accessibilità indiscriminata del protocollo generale a causa delle notizie riservate e materie coperte da segreto in esso contenute.

Il comune di Fumane, con memoria a questa Commissione, ha chiarito che a fronte delle copiose richieste d'accesso, ha adottato misure organizzative volte alla trasmissione elettronica delle delibere ai capigruppo ed ha poi invitato il ..... ad una richiesta circostanziata di documenti individuati nella loro identità. Per quanto riguarda l'accesso al protocollo, il comune ha invece proposto una modifica all'attuale regolamento nel senso di aggiungere un ulteriore comma all'art. 26 (che attiene ai diritti dei consiglieri comunali) mirato a disciplinare le modalità dell'accesso al protocollo.

Preliminarmente va ricordato che, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, il diritto di accesso dei consiglieri deve essere concesso nella maniera più ampia, non potendo tale facoltà subire compressioni per esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale. L'unico limite esistente è quello di poter esaudire la richiesta, qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929).

Ciò premesso, la Commissione ritiene, innanzitutto, in linea con la giurisprudenza amministrativa e con le proprie precedenti pronunzie, che il consigliere comunale abbia diritto di accedere al protocollo, nei limiti del segreto cui è tenuto nei casi specificamente determinati dalla legge, come previsto dal ricordato art. 43.

Se però l'accesso del consigliere è considerato dalla oramai pacifica giurisprudenza alla stregua di un diritto soggettivo funzionalizzato all'esercizio del *munus* rivestito, vanno in ogni caso ricordate anche le pronunce secondo le quali permane l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'ente e, dunque, che "le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata e che le stesse non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione comunale (C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Ancora, è stato ritenuto legittimo il diniego alla richiesta di accesso, avanzata da alcuni consiglieri comunali per ottenere un cospicuo numero di copie di "documenti ritenuti utili all'espletamento del mandato", risultata non coerente con il mandato ed i compiti definiti dalla legge per i predetti soggetti, configurandosi come una forma di

controllo specifico e non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo (così C.d.S., Sez. V, sentenza 28 novembre 2006, n. 6960).

Sulla base delle considerazioni esposte, questa Commissione esprime, infine, il parere che, nei casi in cui l'accesso non può essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, ed il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della P. S.  
Ufficio relazioni sindacali  
Piazza Viminale, 1  
ROMA

OGGETTO: Accesso a richieste di parere al Consiglio di Stato.

1 Con nota 30 novembre 2009 n. 557/RS/01/159/3109 codesto Ufficio ha chiesto se, ad avviso di questa Commissione, l'organizzazione sindacale CONSAP-Italia Sicura (ANIP) sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla richiesta di parere, inviata da codesto Ministero al Consiglio di Stato, concernente i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione decentrata e agli altri istituti di partecipazione previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2 La questione prospettata da codesto Ufficio presenta due profili:

- a) se la richiesta di parere al Consiglio di Stato sia un atto accessibile;
- b) nel caso positivo, se la suindicata organizzazione sindacale sia legittimata all'accesso.

3 Quanto al primo profilo ritiene la Commissione che la richiesta di parere costituisca un documento amministrativo accessibile; ciò per varie considerazioni.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 241/90, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, eccezioni tra cui non rientra il caso in esame.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 205/2000, i pareri del Consiglio di Stato sono pubblici; il che comporta, in virtù dell'art. 7, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. n. 184/2006, l'accessibilità degli altri documenti in tali pareri richiamati e appartenenti allo stesso procedimento (quali sono, appunto, le richieste di parere).

Infine il recente art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha affermato il principio innovatore che la trasparenza "è intesa come accessibilità totale...delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione" amministrativa; sicché attualmente solo in presenza di una espressa deroga di legge un documento amministrativo relativo all'organizzazione interna della pubblica amministrazione può essere sottratto all'accesso.

4 Quanto poi al secondo profilo ritiene la Commissione che la l'organizzazione sindacale CONSAP-Italia Sicura (ANIP) sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla richiesta di parere. Essa infatti, dagli atti trasmessi dall'Amministrazione, risulta aver partecipato al precedente accordo sindacale relativo al quadriennio 2002/2005, recepito con il d.P.R. n. 164/2002, ed avere sottoscritto il nuovo accordo nazionale quadro del 31 luglio 2009; sicché, avendo partecipato ai relativi procedimenti, è titolare di un indubbio interesse ad essere informata delle iniziative successivamente assunte dall'Amministrazione, in attuazione della circolare n. 557/RS/01.113/2811 del 21 ottobre scorso, al fine di superare le controversie interpretative insorte circa l'individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle procedure negoziali previste dal nuovo accordo nazionale. D'altra parte il citato art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009, al dichiarato "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di

imparzialità”, ha lasciato cadere – sempre per quanto riguarda l’accesso agli atti attinenti all’attività interna – la necessità della specifica legittimazione prevista dall’art. 22, b), della legge n. 241/90.

5 Si ritiene, pertanto, che nulla osti al chiesto accesso.

Istituto Autonomo per le Case  
Popolari  
della Provincia di Caserta  
Via E. Ruggiero, 134  
81100 CASERTA

OGGETTO: Richiesta documentazione relativa all'assunzione in servizio di candidati risultati idonei ad un concorso.

In seguito a concorso pubblico per titoli ed esami per 6 posti di geometra espletato nel 2000, l'Arch. .... risultava idoneo classificato al 20° posto della graduatoria di merito. Secondo quanto dal medesimo indicato nella domanda di accesso, alla data del 09.09.2004 risultava avvenuto uno scorrimento della predetta graduatoria con conseguente assunzione in servizio degli idonei classificati fino al 15° posto.

Avendo il medesimo avuto conoscenza di trasferimenti in altri Enti per mobilità volontaria di alcuni dei candidati assunti sulla base della graduatoria di merito, ha chiesto, al fine di valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione nei suoi confronti, l'accesso ad una serie di documenti con i quali poter verificare se la propria posizione giuridica sia stata in qualche modo pretermessa, vuoi per il parziale ricorso ai candidati collocati fino ad una certa posizione, vuoi per il successivo ricorso ad ulteriori assunzioni nella stessa categoria professionale attraverso altri concorsi senza l'utilizzazione per scorrimento della originaria graduatoria di merito nella quale l'accedente era risultato idoneo.

Sull'ammissibilità della richiesta l'Istituto autonomo case popolari di Caserta chiede il parere di questa Commissione, sottolineando come: "L'istanza in parola, se dovesse essere riscontrata determinerebbe un impegno di notevole portata per l'Ufficio che sarebbe chiamato a fornire notizie in parte detenute (per la cui certezza sarebbe comunque necessario consultare 9 anni di attività) ed in parte da ricostruire attraverso l'evoluzione della normativa nazionale in materia di termini di validità delle graduatorie concorsuali, pur non essendo a tanto interessato, dal momento che non è intendimento né necessità dell'Ente prevedere un possibile utilizzo della graduatoria a suo tempo approvata (ottobre 2000)".

Ritiene questa Commissione che l'istanza in questione non possa essere accolta.

Infatti, ancorché l'Amministrazione non abbia la facoltà di accogliere o meno la domanda di accesso in base alla propria valutazione dell'utilità per l'accedente della documentazione richiesta (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. IV, 15.11.2004 n. 7349), è anche vero che il diritto all'accesso è subordinato alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale (legge n. 241/90, art. 22, comma 1, lett. b).

Nella fattispecie che ne occupa non sembra che l'Arch. .... possa vantare un interesse concreto ed attuale. Premesso che per costante giurisprudenza (cfr., fra le molte C.d.S., Sez. VI, 29.11.2006 n. 6985) la facoltà dell'Amministrazione di ricorrere all'utilizzazione della graduatoria non rileva in termini di obbligo, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo dell'idoneo non utilmente collocato tra i vincitori del concorso, ma rientra in un potere di scelta in funzione del proprio interesse organizzativo, la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti non è correlata alla tutela di un interesse concreto ed attuale in quanto l'utilizzazione da parte dell'IACP di Caserta della graduatoria secondo modalità e con effetti irreversibili (che, inoltre, non hanno penalizzato la posizione del richiedente, in quanto lo scorrimento si è fermato al

15° posto) e l'intenzione di non utilizzarla in futuro fanno degradare l'interesse dell'Arch. .... a mera aspettativa ipotetica.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Divisione Generale per il trasporto ferroviario  
Divisione 3  
Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di contributi tariffari ferroviari ex art. 38, comma 5, legge n. 166/2002.

L'art. 38, comma 5, legge 1° agosto 2002 n. 166 prevede che alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato (cioè strada-ferrovia) o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002/2004.

Per accedere ai contributi, ciascuna impresa interessata ha presentato istanza al Ministero e, a seguito della verifica dei requisiti prescritti, ha sottoscritto un atto d'obbligo contenente, in particolare, i servizi che l'impresa si impegnava ad effettuare nel triennio di riferimento. Successivamente, in base ai servizi effettivamente svolti – come rendicontati nonché attestati da parte delle imprese ferroviarie esercenti la trazione – sono stati attribuiti a ciascun operatore i contributi spettanti.

Tra le condizioni o gli oneri disposti dalla normativa di settore per l'accesso ai contributi è previsto (art. 9, comma 3, lett. h, d.P.R. n. 340/2004) che l'impresa beneficiaria debba trasferire ai propri clienti una parte del contributo. In particolare, la norma dispone che l'impresa dichiari lo schema tariffario applicato, individuando altresì le riduzioni tariffarie che essa si obbliga ad applicare alla clientela quale effetto degli incentivi.

La Soc. .... S.r.l., cliente di CEMAT S.P.A. (nel senso che la CEMAT era tenuta a riversare alla ....., in virtù di un rapporto contrattuale di servizio, una quota dei contributi pubblici ricevuti) con nota in data 7 luglio 2009 ha chiesto di accedere *ex lege* 241/90 alla seguente documentazione:

- a. atto d'obbligo con annesso schema tariffario e riduzioni tariffarie che CEMAT si era impegnata ad applicare;
- b. documentazione atta a comprovare l'assolvimento, da parte di CEMAT, dell'obbligo di riduzione tariffaria;
- c. decreti ministeriali relativi all'ammontare degli incentivi spettanti.

Il Ministero rendeva edotta la società CEMAT controinteressata dell'istanza di accesso della società ..... e in data 18 agosto 2009 riferiva a questa dell'opposizione della prima invitando la società ..... a confermare il proprio interesse all'accesso, tenuto conto delle osservazioni della controinteressata. La società ..... che, nel frattempo, avverso il silenzio-diniego del Ministero maturato in data 16 agosto (in riferimento alla domanda del 7 luglio 2009) ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con lettera del 21 settembre 2009 confermava il proprio interesse alla conoscenza dei documenti ai quali aveva chiesto l'accesso con l'originaria istanza.

In data 26 ottobre 2009 il Ministero, tenuto conto anche dell'opposizione formulata da CEMAT, provvedeva in ordine alla domanda di accesso nei seguenti termini:

- i. concedeva l'accesso allo schema tariffario, alla dichiarazione delle riduzioni tariffarie che CEMAT si era impegnata ad applicare all'atto di presentazione dell'istanza, ai provvedimenti di attribuzione dei contributi (per la parte che interessava la società .....);
- ii. non concedeva l'accesso all'atto d'obbligo, in quanto non funzionalmente collegato alla tutela dell'interesse vantato da .....
- iii. differiva l'accesso alle determinazioni in merito ai dati relativi alla individuazione delle riduzioni tariffarie in quanto in corso di acquisizione presso la CEMAT.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 09.11.2009 ha chiesto a questa Commissione parere così articolato:

- v. se e quali dei documenti richiesti dalla istante Soc. .... S.r.l. siano ostensibili tenuto conto del necessario contemperamento tra l'esercizio del diritto di accesso e la tutela del diritto alla riservatezza;
- vv. se la richiesta di parere ministeriale sospenda i termini di legge per provvedere alla richiesta di accesso;
- vvv. se per ....., in ragione del ricorso interposto, sia opportuno o necessario sospendere la procedura di accesso nelle more della definizione del giudizio.

Ritiene opportuno questa Commissione, in via preliminare, ribadire alcuni principi giurisprudenziali ormai consolidati che possono dare una risposta operativa all'istante Ministero anche al di fuori della fattispecie in esame.

Il primo riguarda quello che lo stesso Ministero definisce "contemperamento" fra l'esercizio del diritto all'accesso e tutela della riservatezza. In tale tematica è costante, nella giurisprudenza amministrativa, il principio secondo cui il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (fra le molte, cfr. C.d.S., Sez.VI, 26.04.2005, n. 1896).

Il secondo riguarda un tema al quale il Ministero ha fatto cenno nel parere anche per giustificare l'opposizione parziale all'accoglimento della domanda di accesso della Soc. .... S.r.l. e precisamente quello dell'utilità del documento richiesto. Anche in questo caso univoca è la giurisprudenza del G.A., alla quale anche questa Commissione si è uniformata, secondo cui l'Amministrazione, in sede di esame della istanza di accesso, non deve svolgere nessun apprezzamento sull'utilità di detto accesso, ovvero in ordine alla fondatezza o alla ammissibilità della domanda che si intenda proporre a difesa della propria posizione posta a base della relativa istanza (cfr., C.d.S., Sez. IV, 15.11.2004 n. 7349).

Ciò premesso, non sembra, in primo luogo, a questa Commissione che fra i documenti richiesti dalla Soc. .... ve ne siano alcuni il cui accesso possa indebolire la riservatezza della Soc. CEMAT controinteressata, anche senza dover ricorrere al principio giurisprudenziale sopraricordato.

In secondo luogo, si chiarisce che la richiesta del parere alla Commissione non sospende il termine di legge (30 gg) entro i quali l'Amministrazione è tenuta a decidere sulla domanda di accesso, trascorso il quale al silenzio la norma conferisce il valore

legale tipico del silenzio-diniego facoltizzando l'interessato a rivolgersi in via impugnatoria in sede amministrativa o giurisdizionale. I soli casi di sospensione del termine in questione sono quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 184/2006, concernenti istanza di accesso presentata ad amministrazione diversa o di richiesta "irregolare o incompleta".

Infine, si ritiene che proprio la presentazione di un ricorso giurisdizionale renda opportuna la rapida definizione del procedimento di accesso al fine di favorire la cessazione della materia del contendere e della prosecuzione del giudizio amministrativo.

Sig. ....  
Via .....  
24056 Fontanella (BG)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 14 novembre 2008 il Sig. ...., Consigliere comunale di Fontanella, rappresentava alla scrivente Commissione che il Sindaco del Comune di Fontanella – al quale aveva rivolto istanza di accesso per estrarre copia di un documento inserito al protocollo generale del Comune – aveva negato l’accesso al suddetto documento, sull’assunto che lo stesso è “sottoposto a misura di riservatezza ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 (documentazione inerente a procedimento in fase di istruttoria)” e riservandosi di rilasciare la documentazione richiesta a procedimento concluso.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato il consigliere ..... chiede alla Commissione di esprimere un parere in merito al diniego/differimento oppostogli dal Sindaco appellandosi erroneamente all’art. 10 del TUEL, che riguarda la generalità dei cittadini, mentre le funzioni e le prerogative dei consiglieri comunali sono tutelate specificamente dall’art. 43 del medesimo Testo unico.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Commissione ritiene, in conformità al dato normativo, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle sue precedenti pronunce, che le richieste di accesso agli atti del Comune formulate dai consiglieri comunali, qualora rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, non possono essere irragionevolmente limitate senza violare le prerogative connesse al mandato consiliare che essi espletano.

I consiglieri comunali, infatti, in base all’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l’investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata. Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza – adottando un’interpretazione estensiva del concetto di *munus* riconosciuto in capo ai consiglieri comunali. Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, l’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”. Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà

finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto, “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento” (C.d.S., V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471). Tuttavia, questo non significa che il consigliere comunale possa “abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (cfr. in tal senso l’art. 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990).

Pertanto, nel caso di specie, per come prospettato, si ritengono legittime le doglianze rappresentate dal consigliere comunale ..... in ordine alle limitazioni frapposte dal Sindaco del Comune di Fontanella all’esercizio del suo diritto di accesso, dal momento che la norma di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 accorda al consigliere comunale e provinciale *un diritto pieno e non comprimibile*, che non prevede alcun limite neppure a tutela di esigenze di riservatezza (come questa Commissione ha anche di recente ribadito con pronuncia del 3 febbraio 2009), fermo restando, tuttavia, come già si è detto, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (così anche T.A.R. Sardegna – Sez. II, sentenza 30 novembre 2004, n. 1782).

Comune di Rapone  
Corso Umberto I  
85020 RAPONE (PZ)

OGGETTO: Preavviso di parere sulla bozza di regolamento comunale per l'esercizio dell'accesso dei consiglieri comunali.

La Commissione, esaminata la bozza di regolamento trasmessa dal Comune di Rapone con nota del 28 ottobre u.s., prende atto delle modifiche parziali apportate al testo normativo, segnalando nel contempo la permanenza di dubbi (di carattere formale e sostanziale) sulle seguenti disposizioni:

1) art. 3, co. 2: attesa l'eliminazione della lettera c) dalle ipotesi di inammissibilità della richiesta di accesso, occorre garantire continuità nell'elenco previsto. Si suggerisce pertanto di rimodulare le lettere delle varie ipotesi di inammissibilità previste dal comma 2;

2) art. 3, co. 3: la riformulazione della disposizione, con parziale modifica del primo periodo ed aggiunta del secondo periodo, non soddisfa per i seguenti motivi:

- quanto al primo periodo, la mancata eliminazione della frase da "*è escluso l'accesso nella forma della riproduzione fotostatica. Per evidenti ragioni organizzative, tecniche ed economiche, in ogni caso, ritenendosi soddisfatto l'obbligo di conformazione nei confronti del consigliere con la visione o pubblicazione degli atti ...*", oltre a rendere sistematicamente la norma poco chiara e contraddittoria – poiché da un lato (in virtù del primo periodo) risulterebbe vietato in generale l'accesso mediante estrazione di copia, mentre, dall'altro (in virtù del secondo periodo) si garantirebbe l'acquisizione di copie mediante supporti informatici – rende la disposizione contrastante con l'art 43 del TUEL, come interpretato da dottrina e giurisprudenza, che garantisce al consigliere non solo il diritto di visione ma anche di estrazione di copia. Si consiglia pertanto di espungere anche il citato periodo dall'art 3 co. 3;

- quanto al secondo periodo, l'omissione di qualche parola, probabilmente frutto di errori meramente materiali, rende poco chiara la lettura della disposizione alla stregua dei termini già suggeriti e che qui si riportano per comodità di consultazione: "*Qualora le richieste di accesso abbiano ad oggetto l'estrazione di copie di progetti o elaborati grafici (ancorché richiamati o allegati in atti deliberativi o in provvedimenti gestionali) di dimensioni consistenti e la cui fotoreproduzione comporti un costo elevato, fermo restando il diritto di visione degli atti, sono previste modalità alternative di estrazione di copia, quali la riproduzione su supporti informatici*". Si consiglia, pertanto, di verificare la correttezza del co. 3 integrandolo con le parole omesse;

3) art 3, co. 4: permane l'esclusione del diritto di estrarre copia, fermo restando il diritto di visione "di provvedimenti, di atti e di documenti in genere meramente esecutivi di altre determinazioni degli organi gestionali, in quanto sottratti dalla funzione di indirizzo o di controllo politico del Consiglio, in base al principio di separazione dei poteri ex art 78 d.lgs. n 267/2000". Così formulata, la disposizione si presta alle seguenti censure: a) in primo luogo, contrasta con l'art 43 del TUEL considerato che lo speciale accesso dei consiglieri comunali si sostanzia non solo nella visione ma anche nell'ottenimento di copia degli atti; b) in secondo luogo è assolutamente ingiustificato impedire l'accesso degli atti esecutivi degli organi gestori perché sarebbero sottratti al controllo politico (o addirittura a quello di legittimità) del Consiglio in base all'ordinamento degli enti locali. Al riguardo, anzitutto, si osserva che

anche gli atti gestori dell'ente rientrano nell'ambito dei documenti amministrativi accessibili ex art 22 legge n 241/90. Inoltre, a prescindere dall'erroneità del riferimento normativo all'art 78 del TUEL (in quanto, in verità, il principio della separazione tra funzione di gestione, riservata agli organi direttivi, e di indirizzo e controllo politico amministrativo, è delineato per gli enti comunali dall'art 107 del d.lgs. n 267/2000), basti rammentare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (C.d.S., Sez. V, n. 119 del 21 febbraio 1994; principio ribadito ed ampliato dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000); c) infine, il recente art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha affermato il principio innovatore che la trasparenza "è intesa come accessibilità totale...delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione" amministrativa; sicché attualmente solo in presenza di una espressa deroga di legge un documento amministrativo relativo all'organizzazione interna della pubblica amministrazione può essere sottratto all'accesso. Si consiglia pertanto di espungere il co. 4 dall'art 3;

4) art 4 comma 7: si segnala l'opportunità, per maggiore chiarezza espositiva, di riformulare la disposizione nel seguente senso "*il responsabile competente, con provvedimento motivato, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti relativi ad atti legali o tecnici afferenti a liti potenziali o in atto sino a quando la conoscenza di essi possa costituire grave pregiudizio all'azione che l'amministrazione intenda assumere...*", lasciando invariato il resto della determinazione che in tal modo appare conforme all'assetto normativo che tutela il segreto professionale, anche nei riguardi delle pretese all'accesso formulate dai consiglieri comunali. Si consiglia pertanto di riformulare la disposizione nel senso esposto.

Alla luce delle esposte considerazioni, la Commissione invita nuovamente il Comune di Rapone a modificare il Regolamento nel senso indicato.

Sindaco del Comune di Cossoine  
Rag. ....  
Via Vittorio Emanuele, 14  
07010 COSSOINE (SS)

OGGETTO: Parere sull'accessibilità di documenti amministrativi nel corso di procedimenti giudiziari penali e contabili.

Il Comune di Cossoine, sollecitato a rilasciare alcuni documenti amministrativi relativi all'assegnazione di contributi regionali per iniziative turistiche locali da parte di un cittadino, che ha già ottenuto da questa Commissione parere favorevole all'accesso, chiede ora alcune precisazioni sulla medesima questione, formulando in particolare i seguenti quesiti:

- 1) il Comune ha o meno l'obbligo di consegnare al cittadino istante la copia di documenti già acquisiti dalla Procura della Repubblica nonché dalla Procura Regionale della Corte dei Conti nel corso di procedimenti giudiziari?
- 2) il Comune può limitare l'accesso alla sola visione dei documenti amministrativi, escludendo la consegna delle copie degli atti?
- 3) il Comune deve notificare il cittadino della richiesta di parere inoltrata a questa Commissione?

Quanto al primo quesito, come più volte affermato da questa Commissione in linea con la giurisprudenza amministrativa, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. – a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” – non impedisce l'accesso ai documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Pertanto, i documenti sono accessibili qualora il giudice non abbia provveduto all'emanazione del suddetto provvedimento.

Nella specie – posto che dal carteggio trasmesso dal Comune risulta che i documenti richiesti sono stati già acquisiti dalla Procura della Repubblica con ordine di esibizione ex art 256 c.p.p., assimilabile nel suo effetto acquisitivo al sequestro probatorio – l'ente civico, ancorché abbia formato o comunque detenuto i documenti confluiti nel fascicolo delle indagini preliminari, non può consentirne l'accesso al soggetto interessato che potrà comunque rivolgersi al pubblico ministero procedente, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., al fine di estrarre copia. In tali rilievi, deve ritenersi assorbita ogni questione sull'accessibilità degli stessi documenti, pure acquisiti dalla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Parimenti assorbita è ogni valutazione sul secondo quesito, inerente il potere di limitare l'accesso alla sola visione, che presuppone logicamente l'accessibilità agli atti che nella specie va negata. In ogni caso, il problema relativo alla limitazione dell'accesso alla sola visione (e non anche alla estrazione di copia) per bilanciare le esigenze di accesso con quelle di riservatezza (favorevole ad essa limitazione C.d.S., Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14; *contra* invece Sez. IV, 6 ottobre 1999, n. 1627) deve ritenersi superato dalla intervenuta normativa di cui alla legge n. 15 del 2005 modificativa *in parte qua* della legge n. 241 del 1990. Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di copia del documento, e ciò soprattutto a seguito dell'abrogazione della disposizione dettata

dall'art. 24, comma 2, lettera d), nella formulazione dell'originaria legge n. 241/90, abrogazione che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili (in termini, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, sent. 5.2.2007, n. 33).

Quanto al terzo quesito, non pare sussistere alcun obbligo dell'amministrazione di far conoscere, ove non richiesto dal cittadino, l'istanza di parere inoltrata, fermo restando che la richiesta del parere alla Commissione non sospende il termine di legge (30 gg) entro i quali l'Amministrazione è tenuta a decidere sulla domanda di accesso, trascorso il quale al silenzio la norma conferisce il valore legale tipico del silenzio-diniego facoltizzando l'interessato a rivolgersi in via impugnatoria in sede amministrativa o giurisdizionale. Infatti, i soli casi di sospensione del termine in questione sono quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 184/2006, concernenti istanza di accesso presentata ad amministrazione diversa o di richiesta "irregolare o incompleta".

All'Avv. ....  
Via .....  
71015 SANNICANDRO GARGANICO (FG)

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti di collaudo di edificio comunale da parte di un cittadino.

L'istante chiede a questa Commissione se sia legittimato ad accedere ai documenti amministrativi e tecnici inerenti l'appalto dei lavori di manutenzione di un edificio del Comune ove risiede nonché ad ottenere informazioni sull'avvenuto collaudo delle opere, onde poter verificare, anche per fini di incolumità pubblica, se le opere stesse siano conformi al capitolato d'appalto.

Ciò premesso, l'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sancisce espressamente, ed in linea generale, per i cittadini residenti il principio della pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Tale norma, secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa Commissione, viene interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso nei confronti degli enti locali, tanto più che l'accessibilità in senso ampio risulta funzionale ad assicurare "il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" e, da ultimo, ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali.

Poiché, nella specie, l'istante è un cittadino residente nel Comune e non paiono sussistere casi di segreto o di riservatezza, spetta il diritto di accesso agli atti e all'informazione richieste.

Azienda Unità Sanitaria Locale  
di Lanciano – Vasto  
Direzione Generale (Gestione  
Commissariale)  
Ufficio Trasparenza e Tutela  
Via Silvio Spaventa n 37  
66034 LANCIANO (CH)

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'ostensibilità della documentazione relativa allo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Vasto.

La AUSL di Lanciano – Vasto chiede a questa Commissione se sia accessibile al Direttore Generale del Comune di San Salvo, in qualità di responsabile del piano strategico intercomunale di Vasto-San Salvo, lo studio di fattibilità dell'erigendo Ospedale di Vasto, avendo questa struttura una valenza strategica nell'ambito del territorio comunale oggetto di studio (asse miglioramento della qualità della vita). L'azienda istante chiede, in particolare, se sussistano limiti al principio di leale cooperazione istituzionale previsto dall'art 22 co. 5 della legge n 241/90, soprattutto quando i documenti da rendere ostensibili riguardino scelte strategiche dell'ente, ed eventualmente, se possano applicarsi i limiti previsti dall'art 24 co. 1 lett c) che esclude dall'accesso, tra l'altro, l'attività di pianificazione e programmazione.

La Commissione osserva che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241/90 (introdotto dalla legge n 15 del 2005) e dell'art 5 co. 4 del d.P.R. n 184/2006, "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici – diversamente dal diritto di accesso che viene riservato ai soggetti privati – si informa al principio di leale cooperazione istituzionale", principio successivamente costituzionalizzato, con la denominazione di "leale collaborazione", dall'attuale art. 120 Cost., con la conseguenza che pare inapplicabile la disciplina contenuta nel Capo V della legge n 241/90.

Tale principio dovrebbe essere interpretato ed applicato, nell'ottica di favorire e semplificare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, nel senso che le possibilità di accesso di una p.a. possano essere semmai superiori, ma non certo inferiori, a quelle di un richiedente privato, dal momento che per essa l'interesse all'accesso dovrebbe – almeno di massima – ritenersi *in re ipsa*.

In base a tale principio, e la considerazione appare assorbente, è da ritenere quindi che una pubblica amministrazione ha diritto di ottenere da un'altra di conoscere senz'altro un certo documento amministrativo, soprattutto quando, come nella specie, il documento richiesto (che riguarda uno studio di fattibilità per l'insediamento di un Ospedale nel territorio comunale) attiene alla funzione di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui è titolare il Comune (e non anche la ASL), potendo l'eventuale diniego dell'AUSL incidere negativamente sulle potestà di sviluppo del territorio in capo al Comune.

Sicché non si ravvedono particolari motivi per negare la conoscenza da parte del Comune degli atti richiesti.

DicCar – Energia Molisana S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele, 185  
86011 AGNONE (IS)

e p.c. Regione Molise  
Direzione Generale IV  
P.zza Andrea D'Isernia  
86170 ISERNIA

OGGETTO: Richiesta rettifica parere del 23.06.2009 e del 3 novembre 2009 in materia di concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico.

Con nota pervenuta il 6 novembre 2009, la Soc. DicCar S.r.l. ha chiesto a questa Commissione di:

1. rettificare il parere adottato in data 23.06.2009;
2. trasmettere copia della lettera con la quale la Regione Molise ha chiesto a questa Commissione il suddetto parere;
3. esprimere parere sul diniego opposto dalla Regione all'accesso agli atti relativi alle domande di derivazione sul fiume Volturno della Soc. SEA.

Con successiva nota pervenuta in data 3 dicembre 2009 la stessa Società ha chiesto il riesame del parere del 3 novembre 2009 per le ragioni già indicate nella precedente richiesta allegando alla nota anche due decisioni (del T.A.R. Molise e del Consiglio di Stato) estranee alla materia dell'esercizio del diritto di accesso, ma concernenti, la prima, il merito di una negata concessione di derivazione di acque e, la seconda, la declaratoria di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque.

In via preliminare, sembra opportuno riassumere in questa sede il contenuto dei due pareri, già espressi da questa Commissione, che si ritiene di confermare integralmente.

Nel primo, la Regione Molise – Servizio Infrastrutture Idriche chiedeva parere sull'operatività dell'art. 12 del R.d. n. 1285/1920 che, in materia di concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico, prescrive che la domanda e il progetto depositati dalla ditta interessata (art. 7, comma 1, T.U. 1775/1933) siano resi "visibili al pubblico". La Regione Molise esprimeva la preoccupazione circa la possibile violazione del segreto industriale che la visione della domanda corredata dai "dati tecnici sensibili" da parte delle ditte concorrenti avrebbe potuto generare.

La Commissione esprimeva l'avviso che l'obbligo di rendere visibili al pubblico la domanda ed il progetto correlato operava nei confronti dei terzi che dall'accoglimento della domanda di derivazione avrebbero potuto subire un pregiudizio (quali, per esempio, i proprietari delle aree interessate dalle opere collegate alla concessione o i titolari di derivazioni precedentemente assentite). Che tale fosse l'interpretazione più coerente con la volontà legislativa veniva oltremodo desunta dal fatto che l'ostensione al pubblico della domanda e del progetto erano preordinati alla eventuale presentazione di osservazioni e/o opposizioni (art. 12, R.d. citato).

Nei confronti di ditte concorrenti alla stessa derivazione, la Commissione riteneva che non sussistesse un obbligo giuridico tipizzato come quello che potevano rivendicare i titolari di una posizione giuridica potenzialmente pregiudicabile, ma la potestà discrezionale di subordinare l'ammissibilità della domanda di accesso, oltre che alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale (ex art. 22, comma 1, lett. b,

legge n. 241/90) anche all'esistenza nel progetto presentato di segreti industriali dichiarati e comprovati dalla ditta la cui domanda anteriore era stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. A tal fine, la Commissione richiamava l'operatività dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) secondo cui la ditta presentatrice di un progetto, al fine di escludere dall'accesso il concorrente, deve "comprovare" l'esistenza del c.d. segreto industriale di cui la P.A. ha il potere-dovere di valutarne la ragionevole attendibilità.

Nel secondo parere, adottato sulla richiesta di riesame della Soc. DicCar – che insisteva sull'inconferenza dell'art. 13, d.lgs. n. 163/2006 e, comunque, sull'applicabilità a tutela del segreto industriale della specifica normativa sui brevetti industriali, la Commissione confermava il precedente parere, citando a sostegno delle proprie considerazioni la recente sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, n. 7797/2009.

La richiesta sub-3 concerne il parere circa la legittimità del diniego opposto dalla Regione Molise alla istanza di "accesso informale" della DicCar agli atti relativi alle domande di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico dal fiume Volturno in agro dei Comuni di Montaquila e Monteroduni, Cerro e Rocchetta presentate dalla Soc. SEA S.r.l. L'istanza era motivata "dalla necessità di valutare se esistono le condizioni per poter presentare una domanda di derivazione idroelettrica in sovrapposizione tecnica entro i trenta o i novanta giorni dalla presentazione della prima domanda, così come espressamente previsto dall'art. 7, R.d. 1775/1933".

La Regione Molise, con nota in data 26.08.2009, respingeva la domanda della Soc. DicCar S.r.l. in quanto l'art. 7, comma 5, del T.U. n. 1775/1933 non prevede che nella fase dell'avviso sia pubblicata la domanda con il relativo progetto ma soltanto trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso avviso sul Bollettino Ufficiale regionale (art. 7, comma 10. T.U. citato). Peraltro, la presenza di controinteressati facilmente individuabili avrebbe dovuto indurre la ditta interessata a formalizzare la propria istanza di accesso.

Allo stato della procedura delle domande di derivazione presentate dalla Soc. SEA nei Comuni sopraindicati il diniego opposto dalla Regione all'accesso della Soc. DicCar appare giuridicamente fondato.

Correttamente, infatti, la Regione Molise sottolinea come l'art. 7, comma 5, del T.U. n. 1775/1933 non prevede che nella fase dell'avviso sul Bollettino Ufficiale sia pubblicato, unitamente alla domanda, anche il progetto (nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione), che il T.U. n. 1775/1933 stabilisce avvenga solo dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso (art. 7, comma 10). E' soltanto dopo questo spazio temporale che la domanda ed il progetto sono visibili al pubblico. Corretto è anche il diniego dell'accesso informale ex art. 5, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 attesa la presenza di controinteressati.

Trascorsi i 30 giorni dall'avviso e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il progetto (unitamente alla domanda di derivazione), l'istanza di accesso eventualmente "formalizzata" dovrà essere valutata alla stregua delle considerazioni svolte da questa Commissione nei pareri del 26 giugno e del 3 novembre 2009.

DicCar – Energia Molisana S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele, 185  
86011 AGNONE (IS)

e p.c. Regione Molise  
Direzione Generale IV  
P.zza Andrea D'Isernia  
86170 ISERNIA

**OGGETTO:** Accesso in materia di derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico.

La Soc. DicCar – Energia Molisana S.r.l., destinataria da parte della Regione Molise di numerosi dinieghi di domande di accesso ad atti concernenti domande e progetti di derivazione di acque pubbliche ex T.U. n. 1775/1933 di ditte concorrenti, ha chiesto a questa Commissione, con nota del 10 novembre 2009, “un autorevole parere sulla vicenda ed in particolare sulla raccomandata A.R. prot. 0014635 del 21/10/2009.

La “vicenda” è minuziosamente descritta nella nota e riguarda una serie di istanze di accesso presentate alla Regione Molise-Servizio Infrastrutture Idriche in merito a procedure per l'assegnazione delle concessioni di acque pubbliche per uso idroelettrico ai sensi del citato T.U. 1775/1933. Le istanze in questione non sono state accolte dall'Amministrazione sotto i diversi profili della non provata esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale o della mancanza di indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentissero l'individuazione.

I vari dinieghi o i comportamenti – ritenuti dalla DicCar illegittimi o dilatori – sono stati fatti oggetto di ricorso al Difensore Civico nonché di rimostranze alle Autorità regionali e, in alcuni casi, di “denuncia-querela”. A quanto riferito dalla DicCar, il Difensore Civico si sarebbe pronunciato in senso favorevole alla Società in quasi tutte le fattispecie a tale Organo sottoposte, ma la Regione non si sarebbe conformata o avrebbe fatto ricorso, anche con intento dilatorio, alla facoltà di emanare un provvedimento confermativo motivato (del diniego all'accesso) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge n. 241/90.

Quest'ultimo comportamento è proprio quello sul quale “in particolare” la DicCar chiede il parere di questa Commissione. Si tratta del contenuto di una raccomandata (prot. n. 0014635 del 21.10.2009) inviata dal responsabile del Servizio Infrastrutture Idriche della Regione Molise alla Società interessata, al Procuratore della Repubblica di Campobasso, al Presidente della Giunta regionale, al Difensore Civico e all'assessore ai LL.PP., con la quale si comunicava l'emanazione del provvedimento confermativo motivato (dell'originario diniego dell'istanza di accesso) ex art. 25, comma 4, legge n. 241/90.

Tale essendo in punto di fatto la ricostruzione, sia pure sintetica, della “vicenda”, si ritiene che non vi sia luogo per il richiesto parere di questa Commissione.

Premesso che in materia di accesso inerente il procedimento concessorio di derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico questa Commissione, sollecitata prima dalla Regione Molise e in sede di richiesta di riesame da parte della stessa DicCar, si è espressa con pareri, rispettivamente, del 23 giugno e 3 novembre 2009, è

necessario sottolineare, ai fini della presente fattispecie, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 5, della legge n. 241/90 e art. 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 184/2006, la Commissione non esprime pareri su "vicende" o "comportamenti" ma su specifiche determinazioni adottate dall'Amministrazione su domande di accesso. Le vicende o i comportamenti di singoli funzionari della P.A. appartengono, qualora ritualmente sollecitata dal soggetto interessato, alla competenza di altri Organi dell'ordinamento giuridico. Ai sensi, poi, dell'art. 25, comma 4, legge n. 241/90, avverso il diniego, espresso o tacito, o del differimento della richiesta di accesso ad atti di amministrazioni comunali, provinciali o regionali (come nella specie) l'interessato può presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. o al Difensore Civico per il riesame della determinazione amministrativa negativa.

La Commissione per l'accesso è, invece, competente per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Nella fattispecie, la Soc. DicCar S.r.l. – a quanto dalla stessa riferito – ha presentato correttamente ricorso al Difensore Civico che si è espresso in senso favorevole alla Società. L'Amministrazione regionale, però, o non ha ottemperato o ha confermato l'originario diniego di accesso.

In tale situazione giuridica la Commissione, ancorché competente ad esprimere pareri (ex art. 11, comma 1, lett. a, d.P.R. n. 184/2006) "per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi", deve declinare la richiesta della DicCar evitando di sovrapporre il proprio parere su una pronuncia amministrativa già divenuta (o che potrebbe diventare, in caso di omesso ricorso al T.A.R.) inoppugnabile o sulla quale sia chiamato a pronunciarsi il giudice amministrativo. Ciò lo impone sia il fatto che il parere non vincolante della Commissione non avrebbe l'effetto giuridico dirimente che può produrre la maturazione infruttuosa del termine per l'impugnazione o la sentenza conseguente alla presentazione del ricorso giurisdizionale, sia il più generale rispetto dei ruoli istituzionali a garanzia del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Segretariato Generale \_ Ufficio per i  
voli di stato, di Governo e Umanitari  
Piazza S. Silvestro, 13  
00187 ROMA

OGGETTO: Ratifica parere reso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il signor ....., giornalista professionista, in data 6 agosto 2009, chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter accedere all'elenco dettagliato di tutti i cosiddetti "voli di Stato" effettuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* dai Ministri, dal Presidente della Repubblica e da altre autorità dello Stato nel periodo compreso tra il 1.1.2006 ed il 31.7.2009.

Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9.9.2009 – tenuto conto dell'orientamento assunto dalla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi in relazione a casi analoghi – rigettava la predetta istanza, sul rilievo che le informazioni richieste, presupponendo attività elaborative di dati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre Amministrazioni statali, non formano legittimo oggetto del diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/90 (art. 22, comma 4) e dell'inammissibilità dell'istanza, in quanto volta ad un penetrante controllo dell'attività degli uffici della Pubblica Amministrazione.

Il signor ....., in data 14.9.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alle informazioni richieste.

Nel ricorso si contestava la pertinenza del richiamo ad un precedente parere della Commissione che sarebbe stato reso in ordine alla legittimità di un'istanza di accesso avente ad oggetto informazioni tali da costringere la P.A. a rielaborare dati, laddove l'istanza di accesso del ricorrente sarebbe rivolta ad ottenere una mera "rappresentazione grafica" (tabulato) relativa ai voli di Stato effettuati nel periodo di interesse.

Si contestava, inoltre, la strumentalità dell'istanza di accesso in questione all'esercizio di un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, avendo il ricorrente dimostrato di avere un interesse concreto all'esercizio del diritto di accesso anche in considerazione della qualità di parte nell'ambito del procedimento cui si riferiscono gli atti richiesti.

In data 14.9.2009 il ricorrente, facendo seguito al ricorso del giorno precedente, svolgeva ulteriori argomentazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 13 ottobre 2009, rigettava il ricorso.

Successivamente a tale decisione, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per i voli di Stato di Governo e Umanitari, in esecuzione di un'ordinanza istruttoria del T.A.R. Lazio – adito dal CODACONS per l'annullamento della direttiva 25 luglio 2008, concernente la disciplina del trasporto aereo, depositava, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, gli atti relativi ai voli compiuti dal Presidente del Consiglio in carica i giorni 24, 25 e 31 maggio, 1 giugno e 17 agosto 2008, e precisamente un prospetto riportante la data, le tratte

effettuate, la natura del volo e il numero dei passeggeri, cui venivano allegate le relazioni di missioni acquisite presso l'aeronautica militare.

Con nota del 30 novembre 2009, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per i voli di Stato di Governo e Umanitari, ha chiesto alla Commissione di esprimere il proprio parere in ordine all'ulteriore istanza di accesso alla documentazione che è stata depositata presso la Segreteria del T.A.R. Lazio, in ottemperanza alla predetta ordinanza istruttoria, proposta dal signor ....., in data 6 novembre 2009, sul rilievo che il motivo, posto a fondamento del rigetto del suo ricorso da parte della Commissione, costituito dalla necessità di elaborazione dei dati da parte dell'Amministrazione, dovrebbe ormai ritenersi superato, poiché tale elaborazione è stata effettuata dall'Amministrazione su disposizione del T.A.R..

In considerazione dell'imminenza della scadenza del termine assegnato dalla legge all'Amministrazione per pronunciarsi sull'istanza di accesso (trenta giorni a far data dalla ricezione dell'istanza, verificatasi in data 11.11.2009, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90) e del fatto che la prossima seduta della Commissione avrebbe avuto luogo in data 15.12.2009, il Presidente della Commissione riteneva di doversi pronunciare, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento interno della Commissione, salva la sottoposizione del presente parere alla ratifica della Commissione nella prossima seduta.

In data 7.12.2009, il Presidente della Commissione esprimeva parere contrario all'accoglimento della nuova istanza di accesso proposta dal signor ....., ritenendo di poter condividere l'orientamento espresso dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – su conforme parere del DAGL – in ordine alla predetta istanza, sulla base del rilievo che la produzione degli atti in questione nell'ambito di un determinato giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Lazio non comporta automaticamente la estensibilità degli stessi ai terzi.

Si condivideva, inoltre, l'ulteriore considerazione svolta dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo la quale anche a voler ammettere che fosse stato superato uno dei motivi di rigetto del ricorso del signor ..... (necessità di elaborazione di dati da parte dell'Amministrazione) a seguito dell'ottemperanza all'ordinanza istruttoria, anche l'ulteriore istanza di accesso del signor ....., benché più circoscritta rispetto alla prima, appariva preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato della P.A., precluso dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

A ciò si aggiungeva il rilievo che l'istanza in questione non era nemmeno giustificata dalla qualità di parte del procedimento che rivestirebbe il signor ....., gli atti richiesti non essendo pertinenti ad alcun procedimento.

La Commissione, condividendo pienamente il parere reso in via d'urgenza dal Presidente, lo ratifica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento interno della Commissione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Lazio

**Fatto**

Il sig. ...., luogotenente dei carabinieri in congedo, con richiesta di accesso del 7 ottobre 2009 ha chiesto l'ostensione di documenti contenuti nel proprio fascicolo personale. Parte resistente in un primo momento, ritenendo la domanda di accesso genericamente formulata, ha chiesto di meglio specificare i documenti oggetto dell'istanza di accesso. Tale regolarizzazione è stata effettuata dall'odierno ricorrente il successivo 15 ottobre; l'amministrazione, pertanto, ha definitivamente disposto in ordine all'istanza di accesso rigettandola con provvedimento del 13 novembre, non riscontrando un interesse qualificato a supporto del chiesto accesso che, nel caso di specie e a dire dell'amministrazione, presenterebbe profili di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego il ....., in data 23 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 7 dicembre parte resistente ha trasmesso le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente è preordinata alla conoscenza di documenti sufficientemente individuati e contenuti nel suo fascicolo personale. In merito all'accessibilità di tali documenti la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è in più di un'occasione espressa costantemente a favore dell'accedente. In tal senso, *ex multis*, C.d.S., Sez. VI, 24/05/1996, n. 727, a giudizio del quale "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica" (in senso conforme, T.A.R. Marche, 11/10/2002, n. 1138; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n. 369, per il quale "Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della P.A., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale"). Prive di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni dell'impugnato diniego, e ribadite diffusamente nella memoria difensiva del 7 dicembre u.s., atteso che a fronte di un'istanza preordinata alla conoscenza di documenti contenuti nel fascicolo personale è esclusa in radice la configurabilità di un intento di controllo generalizzato (vietato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge n. 241/90) sull'agire dell'amministrazione.

**PQM**

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale  
Pensioni Militari – III reparto – 7<sup>a</sup> divisione

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di avere presentato in data 28 settembre u.s. all'amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti relativi all'ottenimento dell'equo indennizzo riconosciuto all'istante dall'ospedale militare di Firenze nell'anno 2002.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha risposto alla suddetta istanza. Pertanto, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, l'odierno ricorrente in data 20 novembre 2009, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente questa Commissione non nutre alcun dubbio. La fattispecie portata all'esame della scrivente, invero, si inserisce con fisionomia paradigmatica nel novero del c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, legge n. 241/90 a tenore del quale coloro che prendono parte ad un procedimento amministrativo o che siano destinatari dei suoi effetti sono, per ciò solo, titolari del diritto di accesso a tutti i documenti che in esso abbiano a formarsi, con i soli limiti derivanti dal richiamo effettuato dalla stessa disposizione al successivo articolo 24.

Nel caso di specie i documenti ai quali è stato domandato l'accesso – inseriti nel procedimento per il conseguimento dell'equo indennizzo derivante da causa di servizio – sono conseguenti ad un procedimento avviato ad istanza di parte e dunque rispetto ai quali non si ravvisa alcuno degli interessi in grado di giustificare una esclusione al domandato accesso. Inoltre, il lasso di tempo intercorso tra il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo e, ad oggi, la sua mancata corresponsione giustificano una volta di più la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, considerato il danno economico *medio tempore* causato all'odierno ricorrente.

Non sussistono, quindi, validi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza proposta dalla ricorrente ed il relativo gravame deve essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Milano – Ufficio Immigrazione

**Fatto**

La sig.ra ....., rappresentata e difesa ai fini della presente procedura dall'avv. ...., coniugata con ....., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 21 settembre u.s. istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento che si è concluso con il rigetto della domanda di permesso di soggiorno presentata dal marito dell'istante. Tale diniego veniva motivato dall'amministrazione anche con riferimento al difetto del presupposto della convivenza tra il richiedente e la sig.ra .....

Trascorsi trenta giorni senza aver ottenuto risposta dall'amministrazione, in data 19 novembre l'istante ha presentato ricorso alla scrivente commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 dicembre parte resistente ha trasmesso una nota difensiva contenente una diversa prospettazione dei fatti. Comunque in tale memoria difensiva, dopo aver eccepito la mancata ricezione dell'istanza di accesso datata 21 settembre che ha portato alla proposizione del presente gravame, l'amministrazione fa presente che il legale della ricorrente in data 30 novembre ha esercitato il chiesto accesso.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente datata 3 dicembre u.s., dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** avv. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Lazio

**Fatto**

L'avv. ...., nella sua qualità di componente dell'organo collegiale d'istituto, in data 7 ottobre e 9 novembre 2009 ha chiesto di poter accedere agli atti precedenti e successivi ai conti consuntivi dell'amministrazione resistente degli anni 2006/2008, con particolare riferimento ad alcuni documenti puntualmente specificati nell'istanza di accesso, in considerazione del collegamento tra tale documentazione e un procedimento avviato da parte resistente nei suoi confronti in merito a presunte irregolarità nell'attività negoziale collegata ai suindicati documenti contabili.

Parte resistente non ha risposto nei trenta giorni; contro il silenzio così formatosi la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 novembre u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 7 dicembre è pervenuta la memoria difensiva di parte resistente con la quale si dà atto dell'avvenuta comunicazione, in data 15 ottobre 2009, al dirigente scolastico del 38° c.d. di fornire riscontro all'istanza dell'odierna ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

I documenti oggetto dell'istanza sono sufficientemente circostanziati e collegati all'attività procedimentale inerente l'apertura di un procedimento a carico della ricorrente per danno erariale conseguente a presunte illegittimità nello svolgimento di attività negoziale per conto dell'istituto scolastico presso il quale la ..... svolge la propria attività in qualità di consigliere dell'organo collegiale d'istituto.

La circostanza che parte resistente abbia invitato il dirigente scolastico del 38° c.d. di fornire riscontro all'istanza di accesso datata 7 ottobre non costituisce elemento rilevante ai fini della presente decisione. A tale riguardo si osserva, invero, che per espressa ammissione di parte resistente la domanda ostensiva è riferita a documenti trasmessi all'USR e dei quali, pertanto, è legittimo presumere la detenzione da parte dello stesso.

Inoltre, dalla nota del 15 ottobre di parte resistente trasmessa in allegato alla nota difensiva del 7 dicembre u.s., risulta che la comunicazione rivolta al dirigente scolastico non sia stata indirizzata anche a parte ricorrente la quale, pertanto, ha a buon diritto impugnato il silenzio venutosi a formare sulla sua istanza.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare – 36° stormo – Gioia del Colle

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 18 settembre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti dai quali poter individuare su quali velivoli i militari in possesso del brevetto di volo possono svolgere attività di volo. L'interesse alla richiesta di accesso in questione da parte del ..... nasce dallo spostamento, a partire dal 2006, dal ruolo naviganti al ruolo delle armi.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 17 novembre 2009 chiedendone l'accoglimento. In data 7 dicembre parte resistente ha trasmesso la propria nota difensiva, eccependo la genericità della motivazione (*necessità di tutelare i propri interessi legittimi*) contenuta nell'istanza di accesso e la conseguente impossibilità di individuare i documenti da esibire al richiedente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente non si rinvengono motivi per dubitare della sua sussistenza. In termini generali si osserva che la normativa in materia di diritto di accesso richiede che l'interesse ad accedere, oltre a dover essere diretto, concreto e attuale, debba anche corrispondere "ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La verifica di tali presupposti dell'interesse legittimante l'accesso porta a risultati favorevoli all'accedente ogni qual volta sia possibile accertare che la sua sfera giuridica possa beneficiare di una qualche "utilità" dalla presa visione o dall'estrazione di copia della documentazione.

Nel caso di specie, dagli elementi risultanti dalla prospettazione fornita dal ricorrente nel ricorso introduttivo, il menzionato collegamento può ritenersi esistente, atteso che dalla conoscenza dei documenti domandati e negati da parte resistente, il ..... potrebbe ricavare elementi utili per tutelare il proprio interesse ad essere ricollocato nel ruolo naviganti, in particolare dimostrando di averne più titolo rispetto a coloro che in tale ruolo sono ancora impiegati. In quest'ottica, l'eccezione sollevata da parte resistente con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto appare tardiva, o, quanto meno, superata dalla specificazione dei motivi alla base della richiesta di accesso fornita dal ..... nel corpo del ricorso oggi in esame. In altri termini, l'amministrazione avrebbe potuto eccepire la suddetta genericità qualora non avesse mantenuto sull'istanza di accesso un comportamento silenzioso e non in sede di

memoria difensiva. Tale ultima circostanza, pertanto, rende, oltre che tardiva, irrituale l'eccezione sollevata.

Quanto al profilo della specificazione dei documenti oggetto dell'istanza, valgono considerazioni analoghe, atteso che l'amministrazione avrebbe potuto chiedere un'integrazione dell'istanza piuttosto che serbare su di essa il proprio silenzio.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II reparto – 5<sup>a</sup> divisione

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 21 settembre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di tre direttive adottate da parte resistente. L'interesse alla richiesta di accesso in questione da parte del ..... nasce dallo spostamento, a partire dal 2006, dal ruolo naviganti al ruolo delle armi e dalla circostanza che nel provvedimento con il quale si è disposto tale mutamento di status giuridico in capo all'odierno ricorrente si fa menzione delle citate direttive.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 21 novembre 2009 chiedendone l'accoglimento. In data 4 dicembre l'amministrazione ha trasmesso una memoria difensiva con la quale fa presente di aver dato riscontro all'istanza con provvedimento del 26 ottobre, e comunque invitando il ricorrente ad esercitare l'accesso presso lo stato maggiore dell'aeronautica che detiene la documentazione richiesta.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva come la prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente non corrisponda alla realtà. Con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, invero, parte resistente, oltre a manifestare l'intento di voler concedere il chiesto accesso, fa presente di aver dato riscontro all'istanza del 21 settembre u.s. con provvedimento del 26 ottobre u.s. comunicando al ..... già in quell'occasione il sostanziale accoglimento dell'istanza. Di tutto ciò il ricorrente non fa menzione nell'atto introduttivo del presente procedimento, come dimostra la circostanza di aver presentato ricorso contro il silenzio dell'amministrazione, silenzio che, tuttavia, non si è formato sulla domanda ostensiva. Pertanto, anche in considerazione della manifestata intenzione di parte resistente di voler concedere l'accesso che lascia presumere una vicina cessazione della materia del contendere, il ricorso, per come portato all'esame della scrivente, non può trovare accoglimento.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare – 36° stormo – Gioia del  
Colle

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 2 ottobre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia del programma di volo giornaliero contenente l'agenda dei voli effettuati in data 2 ottobre 2006. L'interesse alla richiesta di accesso in questione da parte del ..... nasce dallo spostamento, a partire dal 2006, dal ruolo naviganti al ruolo delle armi e dalla conseguente necessità di verificare eventuali disparità di trattamento con altri colleghi successivamente a quella data ancora destinati ad incarichi di volo.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 21 novembre 2009 chiedendone l'accoglimento. In data 7 dicembre parte resistente ha trasmesso le proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame alla luce dell'esclusione dall'area dell'accessibilità dei documenti domandati dal ....., secondo quanto previsto dal del D.M. n. 519/95, all. 1, p.to 21.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva come il motivo di diniego formulato dall'amministrazione resistente con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto faccia riferimento alla citata disposizione di cui al D.M. n. 519/95 che sottrae all'accesso per un periodo di 50 anni i documenti relativi a "Programmazione, pianificazione, condotta ed analisi di attività operative, esercitazioni NATO e nazionali" tra i quali parte resistente ricomprende l'agenda dei voli effettuata in data 2 ottobre 2006.

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare – 36° stormo – Gioia del  
Colle

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 18 settembre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia del libretto di volo e alla documentazione relativa ai velivoli sui quali il maggiore ..... ha effettuato la sua attività di volo. L'interesse alla richiesta di accesso, esplicitato dal ..... sia nell'istanza originaria che nel corpo del ricorso presentato alla scrivente Commissione, consiste nella verifica relativa al se il controinteressato abbia effettuato attività di volo *paragonabile* a quella del ..... e quindi se nei confronti dello stesso parte resistente – nel disporre il suo spostamento dal ruolo naviganti al ruolo delle armi – si sia comportata nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. L'amministrazione con nota del 21 ottobre 2009, trasmessa via fax al ricorrente il successivo 27 ottobre, ha rigettato l'istanza ritenendola priva di un sottostante e qualificato interesse ad accedere.

Contro tale determinazione in data 26 novembre il ..... ha presentato ricorso alla scrivente commissione (pervenuto il successivo 2 dicembre) chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato, maggiore ..... In data 7 dicembre parte resistente ha trasmesso le proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame anche alla luce di un elemento, non contenuto nel provvedimento di diniego impugnato, relativo all'esclusione dall'area dell'accessibilità dei documenti domandati dal ..... ad opera del D.M. n. 519/95, art. 3, p.to 10.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva come l'ulteriore motivo di diniego opposto dall'amministrazione resistente con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto – oltre a quello contenuto nel provvedimento impugnato – faccia riferimento alla citata disposizione di cui al D.M. n. 519/95, art. 3, p.to 10, che sottrae all'accesso per un periodo di 50 anni la documentazione caratteristica relativa a terzi.

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Provincia di Potenza

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 12 ottobre 2009 istanza di accesso alla rendicontazione per il progetto portato avanti dall'ente territoriale e denominato "Vie Blu". L'amministrazione ha negato l'accesso con determinazione del 13 novembre u.s. Pertanto, in data 24 novembre 2009, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il diniego della Provincia resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Padova

**Fatto**

L'avv. ...., ha chiesto, informalmente, al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Padova copia del provvedimento emesso nei confronti del dott. .... a seguito degli esposti presentati dal ricorrente in data 15 luglio e 21 agosto 2009.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 6 ottobre, ha negato l'accesso al chiesto documento in base al combinato disposto dell' articolo 24, comma 1 lett. a) della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 2, comma 1, lett. c), i) ed l) del D.M. n. 392 del 1997. L'amministrazione afferma, inoltre, che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale atteso che il chiesto documento è necessario per esperire un'azione per risarcimento danni, mentre “gli atti concernenti i provvedimenti sanzionatori amministrativi hanno ad oggetto non l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma la sussistenza dell'illecito contestato”. Pertanto, a parere dell'amministrazione, l'istanza avrebbe carattere emulativo.

Avverso il provvedimento del 6 ottobre, l'avv. ...., il 10 novembre, ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Afferma il ricorrente nel presente gravame di avere avuto piena conoscenza del provvedimento di diniego il 12 ottobre. Dichiaro, poi, che di essere proprietario del fondo confinante con quello del dott. .... e che la bruciatura della siepe di alloro e delle piante ha causato un danno.

L'amministrazione resistente, con memoria del 17 novembre, ha comunicato di avere inviato al ricorrente, via fax, il provvedimento di diniego l'8 ottobre 2009; il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Padova oltre a ribadire, sostanzialmente, le motivazioni addotte a sostegno del proprio diniego, rileva che al presente ricorso non è allegata copia dell'avvenuta notifica al controinteressato.

Successivamente, con ulteriore nota del 7 dicembre, l'amministrazione resistente ha allegato una nota del comune di Rovolon, con la quale l'amministrazione comunale ha comunicato che i documenti dell'illecito amministrativo sono stati inviati all'Autorità Giudiziaria, sussistendo una connessione tra l'illecito amministrativo ed il reato contravvenzionale per il quale è stato instaurato il procedimento penale n. 1860/09 R.G.N.R./G.P. Pertanto, afferma l'amministrazione resistente l'accessibilità di tali documenti non è più regolata dalla legge generale sul procedimento amministrativo ma dal c.p.p.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184 del 2006.

L'Amministrazione, ha rigettato l'istanza di accesso in data 8 ottobre 2009; il ricorrente avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice amministrativo, il predetto diniego entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo –  
Ascoli Piceno

**Fatto**

Il sig. ...., il 13 luglio, ha chiesto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Ascoli Piceno, di potere accedere ai verbali di contestazione n. 956 del 29 marzo 2000 e n. 1110/2000 del 14 giugno 2000 e alla connessa documentazione. Afferma il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per difendere in giudizio i propri diritti, atteso che il medesimo è il legittimo possessore degli assegni protestati non pagati oggetto di un procedimento innanzi la Prefettura medesima.

Dai documenti allegati al presente ricorso si desume che il ricorrente si era obbligato, in qualità di fideiussore, nei confronti di diverse banche relativamente alle posizioni debitorie della ..... S.r.l. e che, a titolo di garanzia, aveva ricevuto dalla sig.ra ..... l'assegno n. 0020419027 di Lire 20.000.000. Dopo avere ricevuto richiesta di pagamento dei debiti contratti dalla predetta ..... S.r.l. da parte della Cassa di Risparmio di Verona per un ammontare pari a Lire 47.000.000, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva disposto il sequestro del titolo di credito su indicato ed aveva trattenuto altre somme per parziale compensazione di tale debito.

L'assegno n. 0020419027, era stato, dapprima posto sotto sequestro dal P.M. di Ascoli Piceno e poi restituito al ricorrente con provvedimento del 14 agosto 1999.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 29 ottobre 2009, ha negato l'accesso al chiesto documento per carenza di interesse, affermando che il ricorrente è già in possesso dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura il 21 settembre 2000 contenente tutti gli elementi dei verbali precedenti e che il Giudice Unico del Tribunale di Ascoli Piceno ha già ingiunto a favore del ricorrente il pagamento degli assegni sottoscritti dalla sig.ra ....., oggetto del procedimento amministrativo in questione.

L'amministrazione fa salva, infine, la potestà del giudice dell'eventuale giudizio di appello di disporre l'acquisizione d'ufficio di ogni ulteriore documento.

Avverso il provvedimento del 29 ottobre, il sig. .... ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai verbali di contestazione n. 956 del 29 marzo 2000 e n. 1110/2000 del 14 giugno 2000 e alla connessa documentazione per carenza di un interesse concreto ed attuale.

Al riguardo si osserva, tuttavia, che i documenti oggetto dell'istanza di accesso sono parte di un procedimento del quale il ricorrente è stato parte. Pertanto, trattandosi di accesso endoprocedimentale, l'interesse giuridicamente rilevante risulta già

normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 legge n. 241 del 1990 e, conseguentemente, non sarebbe stato necessario fornire una motivazione per dimostrare l'attualità e la concretezza dell'interesse a supporto dello stesso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Commissione Elettorale Circondariale di Larino

**Fatto**

Il sig. ...., dopo essere venuto a conoscenza che la lista denominata "Noi con Acquaviva", presentata per l'elezione alla carica di sindaco, è stata invalidata, ha chiesto, con istanze del 20 maggio e del 30 giugno, all'amministrazione comunale ed alla Commissione Elettorale Circondariale di Larino, di potere accedere ai documenti dell'istruttoria.

L'amministrazione comunale, con provvedimento del 7 settembre ha comunicato di avere inviato i chiesti documenti alla predetta Commissione Elettorale, la quale, nonostante un'ulteriore istanza del 12 ottobre, non ha fornito alcuna risposta.

Avverso il silenzio rigetto della Commissione Elettorale Circondariale di Larino, il sig. ...., ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

La Commissione ritiene di poter condividere l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego, ovvero avverso il silenzio-rigetto, dell'istanza di accesso ai documenti, la mancata impugnazione del diniego entro il predetto termine non consente né la reiterabilità dell'istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20.4.2006 n. 7). L'ammissibilità della reiterazione dell'istanza di accesso deve essere riconosciuta solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante atto a legittimare l'istanza di accesso.

Nel caso di specie l'originaria istanza di accesso è stata reiterata ben tre volte senza che venissero rappresentati fatti nuovi o venisse prospettata diversamente la posizione legittimamente all'accesso.

**PQM**

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Convitto Nazionale “.....” di Venezia

**Fatto**

Il prof. ...., docente di materie letterarie, latino e greco nel liceo classico annesso al Convitto Nazionale “.....” di Venezia, ha chiesto il 17 luglio u.s. di potere accedere ai seguenti documenti che lo riguardano:

1. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di alunni dell'istituto dall'anno scolastico 1999/ 2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
2. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di genitori e/o tutori di alunni dell'istituto dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
3. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di personale docente, educativo ed ATA in servizio presso l'istituto dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
4. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di soggetti interni all'amministrazione scolastica dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
5. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di soggetti esterni all'amministrazione scolastica dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009.

I documenti sono necessari per tutelare la salute ed il diritto all'immagine personale e professionale del ricorrente gravemente lesa da una lunga serie di atti persecutori e diffamatori innanzi la competente autorità giudiziaria.

Specifica, inoltre, il ricorrente nel presente gravame di volere ricorrere innanzi al giudice del lavoro per tutelare i propri diritti.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando il carattere generico ed immotivato dell'istanza; aggiunge, inoltre, di non avere emesso alcun provvedimento a seguito del recepimento dei suddetti documenti.

Questa Commissione, con pronuncia resa nella seduta dell'8 settembre 2009, ha invitato l'amministrazione a notificare il ricorso ai contro interessati. Con nota del 18 novembre u.s. il Convitto Nazionale “.....” di Venezia ha comunicato di avere provveduto a notificare il presente gravame a duecento controinteressati.

Con nota del 9 dicembre, l'amministrazione resistente ha comunicato di avere ricevuto una comunicazione di avvio di procedimento ispettivo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, nei confronti del ricorrente volta ad accertare la competenza disciplinare, la capacità didattica e i profili comportamentali. Precisa, ancora, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 60 del 1996, “in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi”.

## Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti di cui ai punti da 1 a 5 indicati nella narrativa in fatto, al fine di tutelare innanzi la competente autorità giudiziaria il diritto alla salute ed il diritto all'immagine personale e professionale gravemente lesa, asserisce il ricorrente, da una lunga serie di atti persecutori e diffamatori.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando il carattere generico ed immotivato dell'istanza; la richiesta, infatti, ha ad oggetto tutti i documenti prodotti da diversi soggetti nell'arco dei dieci anni nei quali il professore ha prestato servizio presso il liceo classico annesso al Convitto. Evidenzia, poi, l'amministrazione che i chiesti documenti non si sono tradotti in alcun provvedimento amministrativo.

Rileva, inoltre, l'amministrazione resistente che, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, i rapporti informativi sul personale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. n. 60 del 1996, sono sottratti all'accesso. Ricorda, infine, il Convitto Nazionale "....." che il ricorrente ha già avuto accesso, in passato, ai procedimenti istruiti nei suoi confronti. In particolare, nel corso dell'anno 2008, il prof. .... ha avuto accesso a tutti i documenti del procedimento ispettivo istruito nei suoi confronti dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, tra i quali era compresa parte della documentazione detenuta dall'amministrazione resistente e chiesta nuovamente.

A seguito della pronuncia di questa Commissione l'amministrazione resistente ha inviato il presente gravame a duecento controinteressati, hanno, tuttavia, comunicato il proprio diniego motivato quarantotto controinteressati. Il diniego alla comunicazione di dati personali proviene, in gran parte, da genitori o da studenti ancora frequentanti il liceo, la cui serenità potrebbe essere compromessa dall'ostensione dei chiesti documenti. Gli studenti o i genitori di studenti, ormai diplomati, consentono all'accesso dei documenti previo oscuramento dei nominativi degli autori della corrispondenza.

Al riguardo questa Commissione rileva che il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi costituiscono atti ad iniziativa di figura soggettiva privata che, sia pure non sfocianti nell'adozione di un provvedimento da parte dell'amministrazione, riguardano il ricorrente.

Si rileva, poi, che l'istanza di accesso ha ad oggetto tre categorie di documenti: corrispondenza, relazioni e esposti o denunce.

Con riferimento alle relazioni si osserva che le medesime, qualora si traducano in rapporti informativi, sono sottratte all'accesso ai sensi della disposizione regolamentare citata.

Per quanto concerne gli esposti e denunce questa Commissione ribadisce l'adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza secondo il quale "La denuncia o l'esposto non possono considerarsi un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti denunciati, i quali ne risultano comunque incisi. Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241 del 1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di

segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (T.A.R. Lombardia , sentenza n. 1469 del 2008). Si ritiene, pertanto, che detti documenti siano ostensibili.

In ordine, infine, ai documenti oggetto di corrispondenza si evidenzia che la loro accessibilità è connessa alla riducibilità di tali documenti alle categorie sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 a garanzia di superiori interessi; pertanto, spetta all'amministrazione tale la verifica.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, accoglie parzialmente il ricorso con i limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... di .....&C. s.n.c.

Contro

**Amministrazione resistente:** Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale  
Basilicata – Sezione di Potenza

**Fatto**

La ..... di .....& C. s.n.c. ha presentato istanza di accesso alla polizia stradale di Potenza ai seguenti documenti:

- ✓ registrazioni del tachigrafo digitale, stampate e ritirate dal personale operante presso l'amministrazione resistente;
- ✓ lista di controllo in materia di autotrasporto eventualmente redatta il 30 ottobre 2009;
- ✓ ulteriori documenti riferiti al controllo su strada del 30 ottobre 2009, effettuati sul complesso veicolare DS781XN+AC66121 in locazione alla società ricorrente.

Afferma il ricorrente che al conducente ....., dipendente della società ricorrente è stato contestato dalla Polizia stradale di Potenza il verbale n. 70/3315444. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per valutare la possibilità di opporsi al verbale in sede amministrativa o giurisdizionale.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 19 novembre u.s., ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia registrazioni del tachigrafo digitale, stampate e ritirate dal personale operante presso l'amministrazione resistente; la Polizia stradale di Potenza, ha, invece, negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 2, ossia alla lista di controllo in materia di autotrasporto eventualmente redatta il 30 ottobre 2009, atteso che, in ragione delle sue finalità di raccolta dati per fini statistici, secondo quanto disposto da una circolare ministeriale, non è prevista la consegna all'utente oggetto del controllo.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 novembre 2009, ha invitato al Comando Stazione Carabinieri di Somma Lombardo la lista di controllo in materia di autotrasporto redatta il 30 ottobre 2009 corredata della copia della segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 727 del 1978 alla Direzione provinciale del Lavoro di Varese ed all'Ufficio trasporti della Provincia di Varese, invitando il ricorrente a recarsi presso gli uffici per il ritiro dei suddetti documenti, previa compilazione di un'istanza di accesso da restituire all'amministrazione resistente.

Il ricorrente, pertanto, con nota del 9 novembre, ha comunicato a questa Commissione di avere avuto copia dei chiesti documenti e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** R.F.I. S.p.A.

**Fatto**

Il signor ....., con istanza del 15.10.2009, chiedeva alla Direzione Personale ed Organizzazione – Gestione e Risorse della Rete Ferroviaria italiana S.p.A. (società del gruppo delle Ferrovie dello Stato che garantisce la sicurezza della circolazione ferroviaria sull'intera rete, sviluppa la tecnologia dei sistemi e dei materiali ed assicura il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria) di cui è dipendente, di poter accedere all'organigramma del Servizio Appalti e contenzioso, con particolare riferimento al primo Capo Settore dell'Attività contenzioso, all'atto istitutivo della 9<sup>a</sup> categoria nel Settore Contenzioso ed al relativo fondamento legislativo.

Tale richiesta veniva giustificata con riferimento alla necessità di conoscere la propria ed altrui posizione lavorativa in riferimento ad eventuali avanzamenti di carriera maturati e non riconosciuti, al fine di valutare se fosse stato violato il suo diritto alla promozione dell'istante a seguito della procedura concorsuale per la valorizzazione oggettiva dell'attività lavorativa.

Essendosi formato il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ....., in data 17.11.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto limitamente alla richiesta di accesso all'atto istitutivo della 9<sup>a</sup> categoria.

Preliminarmente si rileva che la RFI S.p.A. è qualificabile come pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90, trattandosi di un soggetto di diritto privato che svolge un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario.

Il ricorrente può vantare certamente un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere all'atto istitutivo della 9<sup>a</sup> categoria, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, dal momento che, secondo la prospettazione del ricorrente, con l'istituzione della 9<sup>a</sup> categoria nel Settore Contenzioso, sarebbe stata frustrata la legittima aspettativa del signor ....., inquadrato nell'8<sup>a</sup> categoria, ad esser preposto a tale Settore.

E' palese, invece, l'infondatezza della pretesa di accedere al fondamento legislativo dell'istituzione della 9<sup>a</sup> Categoria, trattandosi di un atto normativo non soggetto alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

Quanto all'organigramma del Servizio Appalti e Contenzioso della R.F.I. s.p.a, esso non ha natura di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, ma del risultato di un'attività di elaborazione di dati in possesso della R.F.I. S.p.A., nei cui confronti non può esser fatto valere il diritto di accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando la RFI S.p.A., a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Banca d'Italia

**Fatto**

La signora ....., con note del 14.7.2009 e del 16.9.2009, formulava istanza di accesso al rapporto redatto in esito agli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia presso la Banca BSI Italia s.p.a. nel 2008, facendo presente di essere stata agente monomandatario presso la Banca BSI Italia nel periodo compreso tra il gennaio 2007 ed il marzo 2008 e di essere stata indotta a risolvere il contratto che la legava alla predetta Banca a causa del danno professionale e patrimoniale asseritamente subito, in conseguenza di carenze organizzative e funzionali rilevate dall'odierna ricorrente e più volte segnalate.

Con nota del 23.9.2009 la Banca d'Italia rigettava l'istanza di accesso, richiamando il disposto dell'art. 2 del Provvedimento del Governatore del 16 maggio 1994, in forza del quale il documento richiesto sarebbe sottratto all'accesso, in quanto coperto da segreto d'ufficio, ex art. 7 del d.lgs. n. 385/1993.

La signora ....., in data 8.10.2009 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi contestando il rigetto della sua istanza, alla luce della deliberazione della Banca d'Italia dell'11.12.2007, con cui sarebbe stata innovata la disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, in data 26.10.2009, inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul presente ricorso, attesa la peculiare natura giuridica della Banca d'Italia, non equiparabile ad amministrazione dello Stato, e ribadiva la fondatezza del rigetto dell'istanza di accesso.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 3.11.2009, rigettata l'eccezione della propria incompetenza sollevata dalla Banca d'Italia, invitava quest'ultima ad inviare alla Commissione copia del Provvedimento del Governatore del 16 maggio 1994, posto a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso, e della deliberazione della Banca d'Italia dell'11.12.2007, con cui sarebbe stata innovata la disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti della Banca d'Italia, invocata dalla ricorrente.

La ricorrente, con nota del 30.11.2009, inviava copia dei provvedimenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

Il rapporto redatto all'esito degli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia presso la Banca BSI Italia S.p.A. nel 2008 rientra certamente tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento per l'esclusione del diritto di accesso, adottato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994, trattandosi di un documento afferente all'attività di vigilanza contenente dati coperti da segreto d'ufficio, per espressa

previsione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 385/93, correttamente richiamato dalla Banca d'Italia a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Tale norma regolamentare è a tutt'oggi vigente ed è fatta salva dall'art. 2, comma 1, della deliberazione adottata dal Direttore generale della Banca d'Italia in data 11 dicembre 2007 (con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza della Banca d'Italia), che individua l'oggetto del diritto di accesso nei documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria, esistenti al momento della richiesta e non sottratti all'accesso dalla leggi o dal regolamento per l'esclusione del diritto di accesso, di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate

**Fatto**

Il signor ....., al fine di acquisire gli elementi necessari a promuovere una causa nei confronti della propria Università, per ottenere il risarcimento del danno da ritardo derivante dal diniego di immatricolazione al corso di laurea di “Medicina e Chirurgia”, provvedimento annullato dal T.A.R. Sicilia, con lettera del 13 novembre 2009, chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Sicilia, di ricevere copia dei dati statistici relativi ai redditi dei medici siciliani.

L’Agenzia delle Entrate, con nota del 16 novembre 2009, negava l’accesso sul rilievo che i dati statistici richiesti non fossero documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90 e che comunque l’Amministrazione non fosse in possesso di tali dati.

Con ricorso del 18 novembre 2009, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l’accesso ai documenti richiesti.

L’Agenzia delle Entrate, in data 4 dicembre 2009, ribadiva l’affermazione di non essere in possesso dei dati richiesti, precisando di disporre di strumenti informatici che consentono elaborazioni e stime dei redditi dichiarati che vengono concretamente effettuate per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Agenzia ed in particolare per la individuazione delle posizioni a rischio.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

Merita di esser condiviso l’assunto dell’Amministrazione che i dati statistici relativi ai redditi dei medici siciliani, di per sé, non costituiscono documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, risultando da un’attività di elaborazione di dati risultanti da documenti in possesso dell’Amministrazione (ad es. dalle dichiarazioni dei redditi).

Ad ogni buon conto non vi è ragione per non dare credito all’Agenzia delle Entrate, che ha affermato di non esser in possesso di tali dati, anche alla luce di quanto argomentato nella memoria del 4 dicembre 2009, in cui è stato precisato che, al fine di evadere l’istanza di accesso in questione, non essendo possibile stampare un prospetto di fatto inesistente, sarebbe necessaria l’elaborazione di uno studio che, tenendo conto di specializzazione ed ubicazione degli studi medici, compari i redditi prodotti da studi medici all’inizio della carriera con quello di un medico affermato, esercente la professione in un grande studio.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania.

**Fatto**

Il signor ....., Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 29.10.2009, rivolgeva al Comando Legione Carabinieri della Campania un'istanza di accesso ad una serie di documenti (appunto da cui era scaturita la proposta di trasferimento d'autorità dell'odierno ricorrente da parte del Comandante della Regione Carabinieri Campania del 24.10.2008; tutti gli atti propulsivi della proposta; la nota con cui l'autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere avrebbe riferito di nutrire sospetti nei confronti del ricorrente in relazione alla compilazione di un referto, con cui sarebbe stata attribuita natura accidentale ad un incendio palesemente doloso; qualsiasi altro atto o documento interessante la vicenda in argomento; il foglio matricolare e la documentazione caratteristica completa del Maresciallo Capo dei Carabinieri .....).

L'Amministrazione, in data 24.11.2009, accoglieva l'istanza di accesso limitatamente alla documentazione caratteristica ed al foglio matricolare.

L'accesso agli altri documenti richiesti era negato in ragione della mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'odierno ricorrente, dal momento che si trattava di documenti inerenti al procedimento sfociato nel trasferimento d'autorità del signor ..... dalla Stazione di ..... al IV Battaglione Carabinieri di Venezia, provvedimento divenuto inoppugnabile, a seguito dell'emanazione della sentenza n. 3574/2009 del T.A.R. Campania, con cui era stato rigettato il suo ricorso avverso tale provvedimento.

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ....., in data 4.12.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego di accesso contestato dal ricorrente.

Nel ricorso si contestava l'affermazione dell'Amministrazione secondo la quale il trasferimento d'autorità emesso nei suoi confronti era divenuto inoppugnabile, la sentenza del T.A.R. Campania n. 3754/2009 non essendo ancora divenuta definitiva, per non essergli stata notificata, a cura dell'Amministrazione, e si ribadiva il suo perdurante interesse ad accedere alla documentazione richiesta.

Il Comando Legione Carabinieri Campania, con nota dell'11.12.2009, confermava la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

A parte il rilievo della sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale dell'odierno ricorrente ad accedere a tutta la documentazione inerente al procedimento conclusosi con l'adozione del trasferimento d'autorità del Maresciallo Capo ..... dalla stazione di ..... al IV Battaglione dei Carabinieri di Venezia, non essendo ancora divenuta definitiva la sentenza del T.A.R. Campania n. 3754/2009,

l'accoglimento dell'istanza di accesso *in parte qua* è comunque imposto dall'art. 10 della legge n. 241/90, trattandosi di atti endoprocedimentali.

Non può essere consentito, invece, l'accesso alla nota con cui l'autorità giudiziaria di S.M. Capua Vetere avrebbe manifestato i suoi sospetti circa la natura dolosa dell'incendio che, invece, l'odierno ricorrente avrebbe ritenuto accidentale, trattandosi, verosimilmente, di un documento coperto dal segreto delle indagini preliminari, sottratto all'accesso, in forza del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90 e dell'art. 329 c.p.p.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico regionale del Lazio.

**Fatto**

La signora ....., nella qualità di genitore membro del Consiglio di Circolo della scuola primaria e dell'infanzia ..... di Roma, in data 6.10.2009, chiedeva di poter accedere a tutti gli atti del procedimento relativo alla verifica della legittimità dell'attività deliberativa del predetto Consiglio di circolo, precedenti e successivi a quelli indicati dalla ricorrente nella predetta nota (note con le quali l'Ufficio Scolastico regionale del Lazio, nell'esercizio della sua potestà di verifica della legittimità dell'attività del Consiglio di circolo di cui faceva parte l'odierna ricorrente, aveva richiesto un dettagliato elenco nominativo, con l'indicazione del codice fiscale, del luogo e della data di nascita di ciascuno dei consiglieri di Circolo che erano stati presenti alle riunioni svoltesi per l'approvazione dei conti consuntivi del 2006, 2007 e 2008, e che avevano votato favorevolmente), alla notificazione, ex art. 39 del d.lgs. n. 196/2003, al Garante per la privacy, da parte dell'Amministrazione scolastica, del trattamento dei dati personali della signora ....., richiesti dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio, ed all'atto con cui la ricorrente aveva prestato il proprio consenso al trattamento di tali dati.

L'Amministrazione, con nota del 29.10.2009, consentiva l'accesso agli atti specificamente richiamati dall'odierna ricorrente, stigmatizzando la genericità della richiesta di accedere a tutti gli atti precedenti e successivi a quelli specificamente indicati.

Quanto ai documenti indicati ai punti 5) e 6) dell'istanza di accesso (comunicazione al Garante del titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 39 del d.lgs. n. 196/2003; atto di prestazione del consenso da parte dell'odierna ricorrente al trattamento dei dati comunicati all'Ufficio scolastico regionale del Lazio), l'Amministrazione rappresentava che l'invio dei dati richiesti dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio concernenti la ricorrente non necessitava di autorizzazione, essendosi dovuto dar seguito alla richiesta avanzata da tale Ufficio, nell'esercizio di un'attività di verifica, rientrante nelle sue competenze, in ordine alla legittimità dell'attività deliberativa svolta dal Consiglio di circolo, in sede di approvazione dei conti consuntivi del 2006, del 2007 e del 2008.

In data 9.11.2009 la signora ....., lamentando il mancato riscontro della sua istanza di accesso del 6.10.2009, ne sollecitava l'evasione.

L'Amministrazione, in data 20.11.2009, rappresentava di aver tempestivamente consentito l'accesso agli atti detenuti dall'Ufficio scolastico provinciale specificamente indicati nell'istanza del 6.10.2009, nonché ad altri atti collegati individuati al momento del primo accesso.

In data 30.11.2009, la signora ..... adiva la Commissione per l'accesso perché valutasse la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

La Commissione non ritiene di poter convenire con l'Amministrazione nel ritenere generica l'istanza relativa all'accesso a tutti gli atti precedenti e successivi a quelli specificamente indicati dalla ricorrente, inerenti il procedimento di verifica della legittimità dell'attività deliberativa del Consiglio di circolo, in sede di approvazione dei conti consuntivi del 2006, 2007 e 2008, dal momento che nell'istanza in questione sono indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione dei documenti richiesti.

Tale istanza può essere accolta, salva l'obliterazione delle parti dei documenti concernenti soggetti diversi dalla ricorrente.

Quanto agli ulteriori documenti richiesti (comunicazione al Garante del titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 39 del d.lgs. n. 196/2003; atto di prestazione del consenso da parte dell'odierna ricorrente al trattamento dei dati comunicati all'Ufficio scolastico regionale), l'Amministrazione ha già chiarito, nella nota del 29.10.2009, che si tratta di atti inesistenti, non essendo stata ravvisata la necessità di un'autorizzazione al loro trattamento, in ragione della necessità di dar seguito alla richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio, nell'esercizio di un'attività di verifica, rientrante nelle sue competenze, in ordine alla legittimità dell'attività deliberativa svolta dal Consiglio di circolo, in sede di approvazione dei conti consuntivi del 2006, del 2007 e del 2008

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Società “.....” s.n.c.

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

**Fatto**

La Società ..... s.n.c. di ....., ..... e ....., essendo stata destinataria di un verbale di accertamento in data 23.5.2009, in data 25.5.2009, chiedeva di poter accedere a tutta la documentazione del procedimento concluso con la redazione del verbale in questione, per poter validamente esercitare il proprio diritto di difesa anche in sede amministrativa.

Con nota del 10.7.2009 l'INPS di Vicenza comunicava l'accoglimento della predetta istanza di accesso.

In occasione dell'accesso, in data 28.7.2009 l'Amministrazione concedeva la possibilità di visionare solo parte della documentazione, costituita da 7 dichiarazioni testimoniali omissate dell'indicazione delle generalità di chi le aveva rese, senza mettere a disposizione della società ricorrente tutte le dichiarazioni testimoniali rese in sede ispettiva ed anche la denuncia che aveva dato origine al procedimento in questione.

In data 27.8.2009 la predetta società adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione che non le era stata messa a disposizione dall'INPS, in occasione dell'accesso del 28.7.2009.

In data 15 settembre 2009 l'INPS inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso, invocando alcuni arresti del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. VI, sent. n. 3798/08; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 736/09) in cui si afferma il principio che, ove non risultino particolari esigenze difensive, non può esser consentito l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.

All'esito dell'adunanza del 22 settembre 2009, la Commissione invitava l'INPS a produrre copia della determinazione n. 1951/1994, adottata dal Commissario straordinario, con cui era stato approvato il regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi dell'INPS.

L'INPS – Direzione provinciale di Vicenza, in data 9.11.2009, inviava copia del predetto regolamento.

In data 10.12.2009, la società ricorrente inviava una memoria nella quale ribadiva le proprie ragioni, richiamando il disposto dell'art. 3 del D.M. 757/1994 (recante il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/90), ritenuto fonte superiore al regolamento dell'INPS, a norma del quale il divieto di ostensione delle dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi, opererebbe fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ad avviso della società ricorrente, la Commissione dovrebbe verificare se i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sottratte all'accesso siano tuttora dipendenti della società stessa.

### **Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

Dal combinato disposto dell'art. 17 comma 2 e dell'allegato A, capo II, punto 12 del regolamento approvato con la determinazione 1951/1994, adottata dal Commissario straordinario dell'INPS, risulta che sono sottratte all'accesso le dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi.

Benché sia possibile dubitare della legittimità della norma in questione, essendo inibito alla Commissione disapplicare tale norma regolamentare, non si può non prendere atto della sottrazione all'accesso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.

Né appare necessario, come ritenuto dalla ricorrente, verificare se i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sottratte all'accesso siano tuttora dipendenti della società ricorrente, dal momento che la norma regolamentare contenuta nell'art. 3 del D.M. 757/94 – che costituisce una fonte normativa equiordinata rispetto al summenzionato Regolamento dell'INPS, entrambi tali fonti essendo immediatamente attuative della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 – non è applicabile ai documenti formati e detenuti stabilmente dall'INPS

### **PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Sanitaria di Matera

**Fatto**

La signora ....., nella sua qualità di dirigente medico a tempo indeterminato dell'Azienda Sanitaria di Matera, nel corso dell'anno 2009 tra il 30 aprile ed il 5 ottobre, ha presentato a diversi direttori di questa stessa amministrazione una copiosa serie di richieste di accesso volte ad ottenere diversi documenti riguardanti sia la sua persona, sia alcune strutture ospedaliere.

In data 5 ottobre 2009, non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddette richieste, ha presentato una nuova domanda di rinnovo integrale di tutte quante le medesime istanze.

Successivamente, in data 7 e 16 ottobre 2009, ha presentato altre due richieste per visione ed estrazione di copia di documentazione relative la prima ad un verbale di audizione inerente un suo possibile licenziamento per giusta causa, e la seconda per conoscere i presupposti tecnici-organizzativi e produttivi di un suo contestato trasferimento.

A fondamento delle suddette istanze, la dottoressa ..... ha posto il proprio interesse a conoscere la documentazione richiesta, in quanto gravemente lesa nei propri diritti dalle azioni previste dalla stessa ("trasferimento, tentativo di licenziamento, denuncia penale") nonché dai relativi contenuti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle richieste formulate, la signora ....., in data 4 dicembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'11 dicembre 2009, il Direttore Generale del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Basilicata ha comunicato alla scrivente Commissione che "con nota del 18 novembre 2009 venivano trasmessi alla Dott.ssa ..... gli atti amministrativi dalla stessa richiesti" e che a tale nota faceva seguito la comunicazione della stessa Dott.ssa ..... con la quale confermava di avere ricevuto regolarmente la documentazione richiesta.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signora .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Piacenza e Consorzio di Bonifica Urbana di Borgonovo (Piacenza)

**Fatto**

La signora ..... in data 8 ottobre 2009 ha presentato al Comune di Piacenza e al Consorzio di Bonifica Urbana di Borgonovo (Piacenza) una richiesta di accesso agli atti per avere copia di alcuni documenti rilasciati da tali enti circa 50 anni fa e riguardanti “un collettore da posare nell'alveo del Torrente Rifiuto, di proprietà del demanio statale, nel tratto corrente nell'abitato di Piacenza da via Borselli fino alla via Caorsana”.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte delle suddette amministrazioni, la signora ....., in data 3 dicembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Piacenza e del Consorzio di Bonifica Urbana di Borgonovo (Piacenza) non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Copiano

**Fatto**

Il Signor ....., nella sua qualità di consigliere comunale, capogruppo della lista civica "Centro per Copiano", in data 10 novembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il diniego del 28 ottobre 2009 espresso dal Comune di Copiano alla richiesta di visione ed estrazione di copia di alcuni documenti comunali (copia giornale di cassa mese di settembre 2009 ed elenco detraime emesse nel mese di settembre 2009) presentata il 3 ottobre 2009 da un componente della suddetta lista, nell'espletamento del proprio mandato.

Il Comune di Copiano, il 4 dicembre 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Copiano non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Società ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Brescia

**Fatto**

La Società ..... S.r.l., il 19 novembre 2009, ha presentato un ricorso alla scrivente Commissione, oltre che al Garante per la Protezione dei Dati Personali, contro il provvedimento di diniego del 28 settembre 2009 emesso dalla Questura di Brescia, in relazione all'istanza di accesso, presentata nel medesimo giorno dalla medesima società, volta ad avere copia di tutti gli atti della procedura terminata con l'emanazione dell'avviso di avvio del procedimento diretto all'emissione del provvedimento di divieto di rientro nel comune di Malerba del Garda (BS) nei confronti del Geom. ....

Il 3 dicembre 2009, la Questura di Brescia ha trasmesso una memoria alla Commissione.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Bari

**Fatto**

Il signor ....., maresciallo capo dei carabinieri in servizio presso la Legione Carabinieri "Basilicata", in data 21 ottobre 2009, ha presentato alla Prefettura di Bari – Ordine e sicurezza Pubblica, una richiesta di accesso agli atti al fine di "conoscere dell'esistenza della ..... investigazioni", se la stessa si avvale di collaboratori, "ed in caso positivo, se i cinque impegnati nel servizio di osservazione e pedinamento, descritto in una relazione redatta dal signor ..... (titolare della ..... investigazioni), erano stati regolarmente autorizzati allo svolgimento del particolare incarico e se possedevano le autorizzazioni prescritte dal D.P.R. 153/2008".

A fondamento della suddetta richiesta, il signor ..... adduceva la necessità di accertare la legittimità dell'attività svolta dalla ..... investigazioni e dai suoi collaboratori, per la tutela della propria sicurezza personale.

In data 20 novembre 2009, la Prefettura di Bari ha dato riscontro alla suddetta istanza, comunicando che l'istituto di investigazioni ..... "non si avvale allo stato di alcun collaboratore", non considerando invece le altre richieste circostanziate formulate dal signor .....

Contro tale determinazione dell'amministrazione, il signor ....., in data 26 novembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Il 9 dicembre 2009, l'amministrazione resistente ha presentato una memoria alla scrivente Commissione.

**Diritto**

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.

La richiesta di accesso formulata dal signor ..... è eccessivamente generica ed indeterminata, non consentendo pertanto l'identificazione di specifici documenti amministrativi a cui accedere.

Nonostante ciò, l'amministrazione resistente ha formulato una risposta all'odierno ricorrente, non soffermandosi correttamente sulle altre informazioni richieste dallo stesso, conformemente a quanto espresso dalla normativa afferente.

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 dispone, infatti, che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Si rileva, infine, che non rientra nelle competenze di questa Commissione imporre alle amministrazioni obblighi di informativa generica nei confronti dei cittadini.

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Regione Carabinieri “.....” di  
Ancona

**Fatto**

Il Signor ..... in data 12 ottobre 2009, ha richiesto al Comando Regione Carabinieri “.....” di Ancona di potere accedere “agli atti amministrativi relativi alle memorie difensive al trasferimento presentate dal maresciallo ..... tramite il proprio legale”, ed in particolare di avere copia della memoria difensiva da questi inviata, in data 13 aprile 2009, al Comandante della Regione Carabinieri “.....”, asserendo di essere stato danneggiato dal contenuto di tali documenti sia sotto il profilo professionale che morale.

In data 13 novembre 2009, il Comando Regione Carabinieri “.....” di Ancona ha differito l’istanza del signor ..... alla data del 10 dicembre 2009.

Contro tale differimento, il signor ....., in data 1 dicembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90.

L’amministrazione resistente il 7 dicembre 2009 ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l’istanza formulata investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, al signor ..... erano note le generalità del soggetto controinteressato, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell’interessato di riproporre la richiesta d’accesso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Sociali

**Fatto**

Il signor ....., odontoiatra iscritto obbligatoriamente all'ENPAM (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri), in data 28 settembre 2009, ha presentato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Sociali, quale organo di vigilanza sugli enti previdenziali privati, una richiesta di accesso volta ad avere copia dei documenti, dall'anno 2005 all'anno 2009, relativi:

- all'esame delle relazioni ispettive sulle verifiche amministrativo-contabili (e agli atti derivanti e conseguenti) effettuate nei confronti della fondazione ENPAM;
- all'esame dei verbali del Collegio Sindacale della Fondazione ENPAM;
- alle eventuali ispezioni straordinarie effettuate nei confronti della Fondazione ENPAM.

Il dott. .... ha fondato la propria istanza sul proprio interesse ad una verifica della corretta gestione del patrimonio della Fondazione ENPAM in qualità di iscritto all'ente e non avendo ricevuto alcuna risposta alla stessa, il 19 novembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione contro tale diniego tacito, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'amministrazione resistente in data 4 dicembre 2009 ha risposto all'odierno ricorrente, informando in copia anche la scrivente Commissione, per comunicare il non accoglimento della domanda avanzata, "non sussistendo nel caso in esame i requisiti previsti dalla legge sull'accesso, né essendo stati mai prodotti alcuni degli atti per cui si richiede l'accesso".

**Diritto**

La Commissione osserva che l'istanza presentata dal dott. .... è da ritenere inammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Pertanto, si evidenzia che "il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare

caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile", secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma-Lazio, Sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la più recente pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato Sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che "l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie, i documenti ai quali è riferita l'istanza di accesso – a prescindere dalla considerazione che l'amministrazione dichiara di non averne mai prodotti alcuni – riguardano in generale l'attività di gestione dell'ente considerato nel suo complesso.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –  
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria – Ufficio del  
Genio Civile Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria

**Fatto**

La signora ..... in data 30 ottobre 2009 ha presentato al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, un'istanza di accesso volta ad ottenere diversa documentazione, relativa al “progetto esecutivo dei lavori occorrenti per la difesa del mare dell'abitato di Bonifati (CS) – Località San Pietro – 17 aprile 2001”, al fine di impostare una richiesta di risarcimento per i danni arrecati a varie abitazioni site in tale località, a causa della variante al progetto originario operata dalla suddetta amministrazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte di quest'ultima, la signora ....., in data 7 dicembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Il 12 dicembre 2009, l'amministrazione resistente ha comunicato alla scrivente Commissione “che metterà a disposizione della ricorrente tutti gli atti menzionati nella richiesta in argomento” e di avere potuto comunicare tale determinazione alla signora ..... solo l'11 dicembre 2009, avendo ricevuto in ritardo l'istanza di accesso formulata.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Scuola Secondaria di I grado “.....”  
..... (MO)

**Fatto**

La prof. .... ha presentato il 29 settembre 2009, istanza di accesso alla Scuola Secondaria di I grado “.....” ..... (MO), mentre nel presente gravame afferma che l’istanza è stata rivolta all’ufficio scolastico provinciale di Modena, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. organico “di diritto” della scuola “.....” di ..... per l’anno scolastico 2009/2010;
2. organico “di fatto” della scuola “.....” di ..... per l’anno scolastico 2009/2010;
3. ogni comunicazione intercorsa tra la scuola “.....” e ufficio scolastico provinciale di Modena;
4. il Rismo riguardo la disponibilità ed il conferimento della supplenza in questione;
5. documento con il quale è stato individuato e assunto l’attuale titolare della supplenza.

Specifica la ricorrente nell’istanza di avere prestato servizio presso la scuola “.....”, di essere in posizione utile nella graduatoria provinciale per Educazione Artistica e di essere interessata a svolgere supplenze annuali; afferma, inoltre, la prof. .... di essere venuta a conoscenza che la supplenza è stata già assegnata con modalità differenti rispetto a quelle previste.

L’ufficio scolastico provinciale di Modena, con nota priva di data e recante il protocollo n. 22270 ha comunicato alla ricorrente che la disponibilità di una cattedra per la classe di concorso A028 Educazione Artistica, nella scuola media “.....”, era ai fini di trasferimenti e di passaggi di cattedra e che, pertanto, tale cattedra è stata assegnata per trasferimento. Precisa, ancora, l’amministrazione resistente che non risultano ulteriori disponibilità presso la predetta scuola media ai fini dell’attribuzione di supplenze annuali o al termine della attività didattiche.

Comunica, infine, la ricorrente nel presente gravame di avere avuto piena conoscenza del provvedimento di diniego tacito il 9 novembre u.s.

Avverso il provvedimento n. 22270 di diniego tacito la prof. .... ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, essendo presente nella graduatoria provinciale e, dunque, avente diritto ad accedere alle supplenze in Educazione Artistica, è titolare di un interesse

diretto, concreto ed attuale ad avere copia dei documenti attraverso i quali la cattedra della classe di concorso A028 nella scuola media “.....” è stata assegnata.

Al riguardo si rileva che la comunicazione di informazioni relative alla vicenda alla base del presente gravame non è equivalente al rilascio di copia dei chiesti documenti. Pertanto, il presente ricorso è da accogliere.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** F.M.C.

Contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico di Stato .....

**Fatto**

La ricorrente, quale Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) del Liceo resistente, tramite il legale rappresentante, ha chiesto il 20 ottobre 2009, di potere accedere al verbale della riunione svoltasi presso gli uffici della presidenza il 16 ottobre e alla diffida formulata dalla dirigente scolastica del Liceo resistente, dott.ssa B.B.. Quest'ultima, a seguito della riunione del 16 ottobre, ha chiesto alla ricorrente chiarimenti in ordine alle note formulate dalla dott.ssa F.M.C. nei confronti della prof. C.C., contenenti una serie di rilievi disciplinari ritenuti infondati ed illegittimi. La dirigente scolastica, dopo avere diffidato la ricorrente a adottare tutte le misure necessarie ad impedire il reiterarsi dei fatti, ha chiesto alla medesima di produrre una relazione sulle circostanze che hanno dato ordine alla vicenda.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, la dott.ssa F.M.C., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso chiedendo a questa Commissione di ordinare l'esibizione e copia dei documenti su indicati.

L'amministrazione resistente, con nota del 14 dicembre, ha comunicato a questa Commissione di avere avuto rilasciato copia dei chiesti documenti e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Prefettura di Milano – Ufficio cittadinanza

Fatto

....., il 31 ottobre u.s. ha chiesto Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ed alla Prefettura di Milano – Ufficio cittadinanza di potere accedere alla richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana per matrimoni e il nominativo del responsabile del procedimento. Afferma il ricorrente che attraverso l'istanza di accesso intende acquisire il numero di protocollo della richiesta.

Avverso il silenzio rigetto delle amministrazioni, ..... ha presentato ricorso, il 5 dicembre 2009, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare alle amministrazioni resistenti l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso del ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi ad un procedimento dal medesimo avviato.

Al riguardo si osserva che il legislatore ha, infatti, sottoposto il diritto di accesso ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, 10.03.2006, n. 1862.

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso ai chiesti documenti e va ordinato all'amministrazione resistente il rilascio di copia della documentazione amministrativa richiesta.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Superiore “.....” – Liceo Artistico  
“.....”

**Fatto**

Il prof. ...., il 2 novembre u.s. ha presentato al Liceo Artistico “.....” di Vercelli istanza di accesso ai fascicoli dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica del 27 aprile 2009 e dell'8 giugno 2009; in particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle tre richieste di revoca dall'inserimento del nominativo del professore dagli elenchi degli aventi titolo ai permessi straordinari retribuiti per diritto alla studio prot. n. 252/C1 del 22 gennaio 2009, prot. n. 147/C1 del 3 aprile 2009, prot. n. 2322/C1 del 15 giugno 2009 e delle risposte formulate dal dirigente dell'USP. I chiesti documenti sono necessari per curare gli interessi giuridici del ricorrente, anche con riferimento ai ricorsi straordinari presentati.

Il ricorrente ha chiesto, poi, di potere accedere ai propri fascicoli personali ed, in particolare, agli esposto o ogni altro scritto che lo riguardi detenuto dall'amministrazione e presentato da genitori, alunni e colleghi; ciò al fine di tutelare la propria onorabilità ed immagine nelle sedi competenti.

L'amministrazione, con provvedimento del 30 novembre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti; in particolare, il Liceo Artistico ha negato l'accesso a fascicoli dei ricorsi straordinari perché si tratta di una richiesta generica, rileva, poi, l'amministrazione resistente che la nota n. prot. 252/C1 del 22 gennaio 2009, è già stata rigettata ed è stata oggetto di gravame innanzi questa Commissione la quale lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 13 ottobre u.s.

Con riferimento alla nota prot. n. 2322/C1 del 15 giugno 2009 l'amministrazione ha negato l'accesso perché atto interno, mentre il provvedimento prot. n. 147/C1 del 3 aprile 2009 è inesistente. Per quanto riguarda, infine, ulteriori ipotetici documenti non indicati in modo puntuale l'accesso è stato negato perché si tratta di una richiesta generica.

Avverso il provvedimento del rigetto del 30 novembre dell'Istituto Superiore “.....” – Liceo Artistico “.....”, il prof. ...., ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai diversi documenti indicati nella narrativa in fatto al fine di tutelare i propri interessi e per tutelare la propria onorabilità ed il diritto all'immagine.

Al riguardo questa Commissione rileva che i documenti dei fascicoli dei ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica sono accessibili atteso che se non vi sono casi di segreto previsti dall'ordinamento, secondo la giurisprudenza

l'amministrazione deve mettere a disposizione del ricorrente le proprie deduzioni e i documenti su cui si fondano.

Con riferimento alle tre note prot. nn. 252/C1, 2322/C1, 147/C1 si rileva che la prima, sulla prima questa Commissione si è già pronunciata nella seduta del 13 ottobre, la seconda è accessibile atteso che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. d) della legge n. 241 del 1990, per documento amministrativo, si intende ogni "rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". La terza nota prot. 147/C1, trattandosi di documento inesistente, non è accessibile. Stabilisce al riguardo l'art. 2, del d.P.R. n. 184 del 2006 che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione..... La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

I documenti componenti il fascicolo personale del ricorrente, quali esposti o scritti sono accessibili; la costante giurisprudenza ha infatti affermato che "il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727). Ciò equivale ad affermare che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (cfr., tra le altre, T.A.R. Campania, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691)".

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare – Comando delle forze di combattimento

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 13 ottobre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della lettera di trasmissione e della comunicazione n. SQA 122/P 155242 sulla cui base parte resistente avrebbe operato lo spostamento del ricorrente dal ruolo dei navigatori al ruolo delle armi. L'interesse alla richiesta di accesso ed al conseguente gravame, è motivato dal ..... in funzione della verifica della correttezza e della legittimità del suddetto spostamento. L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 11 dicembre 2009 chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente non si rinvergono motivi per dubitare della sua sussistenza. In termini generali si osserva che la normativa in materia di diritto di accesso richiede che l'interesse ad accedere, oltre a dover essere diretto, concreto e attuale, debba anche corrispondere "ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La verifica di tali presupposti dell'interesse legittimante l'accesso porta a risultati favorevoli all'accedente ogni qual volta sia possibile accertare che la sua sfera giuridica possa beneficiare di una qualche "utilità" dalla presa visione o dall'estrazione di copia della documentazione.

Nel caso di specie, dagli elementi risultanti dalla prospettazione fornita dal ricorrente, il menzionato collegamento può ritenersi esistente, atteso che dalla conoscenza dei documenti domandati e silenziosamente negati da parte resistente, il ..... potrebbe ricavare elementi utili per tutelare il proprio interesse ad essere ricollocato nel ruolo naviganti.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.